COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XLVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione ed approvazione*):

Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 270, sull'istituzione del servisio autonomo di Cassa negli Uffici del Registro. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). . . . 502

PRESIDENTE 502, 503, 504
CARCATERRA, *Relatore* 502, 503, 504
BERRY 502, 503
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. 503, 504
NANNUZZI 504
JACOMETTI 504

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge*):

Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (2710);

FODERARO ed altri: Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (607);

CAPPUGI ed altri: Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U. N. S. E. A.) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448. (656);

PAG.

RUSSO SPENA RAFFAELLO: Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (1299) 505

PRESIDENTE . 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 518, 519, 520, 521, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 535
PICCOLI, *Relatore* 505, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 518, 520, 521, 525, 526, 528
NANNUZZI . . 508, 510, 513, 518, 519, 520, 524, 525, 526, 527, 528
SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste* . . 508, 513, 515, 518, 525, 527, 528, 529, 535
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica Amministrazione* 508, 510, 514, 515, 518, 519, 520, 521, 526, 529
BERRY 510, 519, 524
RIVERA 509
JACOMETTI 513

Proposte di legge (*Discussione ed approvazione*):

GENGARLE ed altri: Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750. (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*). (2121-*B*) 533

PRESIDENTE 533, 534
COLLESELLI, *Relatore* 533
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 534

RUSSO SPENA e SCARLATO: Modificazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dell'articolo 366 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. (1908) 535

PRESIDENTE 535, 536, 537

PAG.

BERRY, *Relatore* 535, 536, 537
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 535, 536, 537
NANNUZZI 535, 536

Votazione segreta:

PRESIDENTE 538

La seduta comincia alle 9,40.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 270, sull'istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del Registro (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2815).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 270, sull'istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del Registro ».

Come rammenterete, nell'ultima seduta che noi abbiamo dedicato a questo argomento, abbiamo dovuto sospendere la nostra discussione, perché ci giunse comunicazione che la Commissione Finanze e tesoro aveva sollevato un conflitto di competenza fin dal 14 luglio ultimo scorso e il conflitto di competenza non era stato risolto. Noi abbiamo insistito nel sostenere la nostra competenza e in data 28 novembre c'è stato comunicato che il Presidente della Camera ha preso atto della deliberazione della Commissione Finanze e tesoro di recedere dalla richiesta di competenza primaria sul disegno di legge n. 2815, assegnato alla I Commissione.

In questo stato di cose noi possiamo passare alla continuazione della discussione del provvedimento. L'onorevole Carcaterra, relatore, ha facoltà di parlare.

CARCATERRA, *Relatore*. Molto brevemente, perché ebbi già l'onore di fare una relazione sul disegno di legge al nostro esame nella seduta del 19 aprile. Risultò in quella occasione qualche preoccupazione che fu avanzata da me in sordina, e con la sua competenza dal collega Berry, per quanto riguardava le possibilità di sperequazioni che questo disegno di legge avrebbe potuto determinare nell'ambito dell'amministrazione. Oggi mi risulta che queste preoccupazioni non ci sono più e la ragione è da ricercarsi in quello che dirò a proposito del contenuto di questo disegno di legge.

La legge 15 maggio 1954, n. 270, dava la possibilità di conferire il posto e l'incarico di cassiere ad impiegati, con un limite di 560, di uno speciale ruolo della carriera di concetto, per tale fine istituito. Di questi posti furono occupati solo 191. Senonché il decreto ministeriale 15 marzo 1957 determinò nel 2 luglio 1956 la data da cui cominciavano a decorrere gli effetti giuridici dell'inquadramento disposto in base alla legge 15 maggio 1954, n. 270. È risultato che questa data del 2 luglio determinava delle sperequazioni in confronto della legge 17 aprile 1957, n. 270, e in confronto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Di qui il disegno di legge in esame, che consta di quattro articoli.

Nel primo, si retrodata al 30 giugno 1956 la data del 2 luglio 1956 e questo per poter coordinare la legge 15 maggio 1954, n. 270, con le altre che vi ho indicato.

Con l'articolo 2 si dà facoltà al ministero di conferire non oltre due terzi dei posti disponibili alla data del 1° novembre 1960 nella qualifica del ruolo dei cassieri degli uffici del Registro, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270.

L'articolo 3 stabilisce il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione.

E il quarto ed ultimo articolo stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Riferendomi anche alla relazione di fondo che feci già nell'aprile di quest'anno, raccomando ai colleghi l'approvazione del disegno di legge.

BERRY. Dalla relazione che fece il relatore, onorevole Carcaterra, il 19 aprile, trassi il convincimento che questo disegno di legge potesse rientrare nel complesso delle iniziative concernenti i cosiddetti « trentanovisti » e in maniera particolare riguardasse la eliminazione delle sperequazioni che i detti trentanovisti avevano denunziato.

La questione dei trentanovisti invece si inserisce soltanto marginalmente nell'ambito di questa legge. In effetti, quale è la situazione

dinanzi alla quale si sono venuti a trovare questi cassieri che, provenendo dalla carriera esecutiva, sono stati transitati, con le norme dettate dalla legge 15 maggio 1954, n. 270, nella qualifica di primo cassiere? Essi hanno avuto (cioè quelli che hanno usufruito di quel trasferimento) l'inquadramento con effetto dal 2 luglio 1956. Questa data non è del tutto arbitraria. Però non si tenne conto che in questo modo il personale inquadrato nel nuovo ruolo non avrebbe potuto beneficiare delle norme transitorie previste dal testo unico, norme transitorie, che concernono la promozione a primo segretario con forme diverse da quelle normalmente previste dalle leggi numero 270 e seguenti.

In altri termini, per ottenere la saldatura fra vecchio e nuovo ordinamento, approvato con decreto ministeriale 15 marzo 1957, sono state disposte norme transitorie secondo le quali si può accedere alla qualifica superiore con particolari facilitazioni, appunto per tener conto dei diritti acquisiti dal personale già in carriera quando è entrato in vigore il nuovo provvedimento. Il personale che è stato inquadrato – 45 unità, esattamente – nella qualifica di primo cassiere, ha quindi avuto la possibilità di conseguire la promozione alla qualifica superiore soltanto attraverso norme previste agli articoli 170 e seguenti. Soltanto successivamente è intervenuta la legge dei cosiddetti « trentanovisti ».

In conseguenza di questo fatto, il personale che era stato inquadrato in qualifiche inferiori a quella di primo cassiere, ha avuto la possibilità di beneficiare delle particolari facilitazioni e quindi di procedere nella carriera, allineandosi e addirittura qualche volta scavalcando, il personale avente qualifica di primo segretario.

È da tener presente che tutto il personale transitato dalla carriera esecutiva al nuovo ruolo del Servizio autonomo di cassa negli Uffici del Registro, è, quasi tutto, personale « trentanovista »! Quindi, le norme per i « trentanovisti » valevano per tutti: il personale proveniente dalla carriera esecutiva, che era il grado IX-*C*, è stato inquadrato nel IX-*B*. E, quindi, i « trentanovisti » avevano già raggiunto il massimo di carriera con i benefici di cui, appunto, veniva a fruire il personale con qualifica inferiore alla loro.

Ecco perché si è operato lo scavalcamento.

Ma, in effetti, noi dobbiamo fare soltanto questo: consentire che si avvalga, questo personale, delle norme previste.

CARCATERRA, *Relatore*. Della legge dei « trentanovisti »!

BERRY. No! È qui l'errore! La legge 15 maggio 1954, reca il n. 270. La legge 17 aprile 1957, che prevede norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939, reca egualmente il numero 270. Ora, il numero 270 è quello che fa fare confusione! Noi, in effetti, però, diciamo che il personale inquadrato nella qualifica di primo cassiere del Servizio autonomo di cassa negli uffici del Registro, può avvalersi delle norme sui « trentanovisti ». Viceversa, il Governo propone che il personale inquadrato nel nuovo ruolo del Servizio autonomo di cassa alla qualifica di primo segretario, possa ottenere l'applicazione in suo favore dell'articolo 370, della norma transitoria del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ecco perché il Governo ha preso l'iniziativa di proporre al Parlamento la retrodatazione, ai soli fini giuridici, al 30 giugno 1956, dell'inquadramento del personale interessato, effettuato in applicazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270.

Sicché, se noi consentiamo, come ha già fatto il Senato, che il personale in questione si avvalga della decorrenza 30 giugno 1956, questo personale potrà avvalersi delle norme transitorie e quindi progredire in carriera, come avrebbe ottenuto se fosse rimasto nei ruoli di provenienza.

Quindi, dopo questi chiarimenti, che peraltro non so quanto siano riusciti chiari o che io abbia reso comprensibili alla Commissione, esprimo il mio parere pienamente favorevole, recedendo dal precedente atteggiamento.

PRESIDENTE. Sentiamo l'onorevole Rappresentante del Governo.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Intendo semplicemente chiedere all'onorevole Berry, quale relatore delle proposte di legge concernenti il personale « trentanovista » deferite ad un Comitato ristretto, se, come già ci si riprometteva di fare, è intendimento suo e del Comitato ristretto investito dell'esame delle proposte di legge, sulle quali, come dicevo, lo stesso onorevole Berry è relatore, di estendere a detto personale le provvidenze di questo disegno di legge.

Se è questo l'intendimento del comitato ristretto io non ho nulla da eccepire: ma, se così non fosse dovrei rivedere la questione e ribadire le mie riserve.

BERRY. Non ho alcuna difficoltà a dichiarare, in risposta all'onorevole Rappresentante del Governo, che quando il Comitato ristretto, speriamo presto, si riunirà per esaminare

tutto il complesso di dette proposte di legge, concernenti la eliminazione di sperequazioni evidenti per i « trentanovisti », anche queste disposizioni saranno tenute senz'altro ben presenti ed anche allo scopo di evitare sperequazioni fra categorie. Desidero, peraltro, che resti chiaro che qui, in effetti, noi non stiamo trattando dei « trentanovisti », ma soltanto di retrodatazione di inquadramento, allo scopo di consentire che il personale inquadrato nel nuovo ruolo in questione possa avvalersi delle norme transitorie per l'ulteriore sviluppo della carriera !

NANNUZZI. Nel rileggere il testo dell'articolo 2, mi sorge un dubbio. Qui si parla di posti disponibili alla data del 1° novembre 1960 !

CARCATERRA, *Relatore*. Sono due cose del tutti diverse ! Con l'articolo 1, infatti, si provvede a stabilire la decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 30 giugno 1956, dell'inquadramento del personale, previsto dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270; e quindi ad eliminare l'inconveniente cui ha accennato poc'anzi l'onorevole Berry; con l'articolo 2, invece, si coglie l'occasione da ciò per dare al Governo il potere di conferire, non oltre quei certi limiti fissati nello stesso articolo, incarichi di cassiere. Sono, quindi, due cose diverse !

NANNUZZI. D'accordo ! Questa parte del dubbio è chiarita. Ma, c'è l'altra parte. C'è da osservare cioè che l'articolo 2 dice testualmente: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due terzi dei posti disponibili alla data del 1° novembre 1960 nelle qualifiche del ruolo dei cassieri degli Uffici del Registro possono essere conferiti con i criteri e le modalità di cui all'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270 ».

Ora, siamo adesso al dicembre 1961 ! Può darsi quindi che quei posti siano stati coperti. Non credo che per un anno e più siano stati lasciati scoperti.

Quindi, noi qui approviamo oggi una legge, un articolo, che non so quale valore abbia, perché si parla in esso di due terzi dei posti che a quell'epoca, e non oggi, erano disponibili !

JACOMETTI. No, no ! Posso assicurare che i posti sono ancora disponibili allo stato attuale.

PRESIDENTE. Questo è un progetto di legge di iniziativa governativa che è stato presentato al Senato il 2 gennaio 1961 e cioè dopo il 1° novembre 1960: il Governo, evidentemente, ha tenuto presente una certa situazione di fatto. Ora, mi sembra estremamente chiaro, trattandosi di un'iniziativa governativa, già approvata dal Senato, che quei posti non sono stati occupati. Se il Governo propone che alcuni posti siano lasciati scoperti e il Senato approva subito la disposizione, evidentemente il Governo provvede a non far occupare i posti. Quindi, oltre all'elemento di fatto ricordato dall'onorevole Jacometti, anche questo fa pensare che si tratta di posti tuttora vacanti !

NANNUZZI. Speriamo sia così !

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo non ha più nulla da dire e si associa nel chiedere l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'inquadramento del personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nel ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli Uffici del Registro, effettuato in applicazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270, decorre, ai soli fini giuridici, dal 30 giugno 1956.

(*È approvato*).

ART. 2.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due terzi dei posti disponibili alla data del 1° novembre 1960 nelle qualifiche del ruolo dei cassieri degli Uffici del Registro possono essere conferiti con i criteri e le modalità di cui all'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le domande di ammissione dovranno pervenire alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (2710) e delle proposte di legge: Foderaro ed altri: Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio statistico economico dell'Agricoltura (607); Cappugi ed altri: Estensione al personale già appartenente all'Ufficio statastico economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dei benefici di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448. (656); Russo Spena Raffaello: Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico della Agricoltura (1299)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (2710).

Ricordo che, ascoltata la relazione del collega onorevole Piccoli, sospendemmo la discussione generale, in attesa del parere della Commissione XI e soprattutto in attesa che il provvedimento venisse studiato dal Comitato ristretto cui allora lo devolvemmo, cioè il Comitato ristretto che era già stato investito dello studio delle proposte di legge relative al personale del disciolto U.N.S.E.A.

Dopo tale seduta è venuto il parere favorevole – unitamente ad alcune osservazioni – della Commissione dell'Agricoltura, in data 27 aprile. Il Comitato ristretto ha molto lavorato, attraverso una serie di riunioni protrattesi per parecchi mesi, e finalmente si è arrivati ad una edizione definitiva, sulla quale i nostri colleghi della Commissione Bilancio hanno testé (dieci minuti fa) espresso parere favorevole.

Pertanto dovremmo esere in grado di affrontare la discussione degli articoli.

L'onorevole Piccoli, relatore, ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto per la formulazione degli articoli.

PICCOLI, *Relatore*. La mia premessa sarà breve, poiché la relazione generale l'ho già fatta; premessa che deve ricordare anzitutto il lungo *iter* di questo disegno di legge, *iter* che ha avuto la sua ragione nel fatto che bisognava, nello stesso momento, esaminare la possibilità di travasare in questo disegno di legge governativo, la proposta di legge Foderaro n. 607 e le altre proposte di legge riflettenti il personale del disciolto U.N.S.E.A.

Una serie di considerazioni indusse il Comitato ristretto, ad orientarsi nel senso di profittare dell'occasione della presentazione di questo disegno di legge – che è importante perché regolamenta tutta una serie di situazioni del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e innova profondamente in alcuni settori – per inserirvi quanto potesse essere accettabile delle proposte concernenti il personale del disciolto U.N.S.E.A.

Come i colleghi sanno, però, il personale dell'ex U.N.S.E.A., che aveva destato anche l'attenzione della nostra Commissione in diversa sede, si trova ad essere inserito non solo nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma, per un terzo circa, anche nei ruoli del Ministero del tesoro e delle finanze. Sarebbe stato difficile quindi il dettar norme riguardanti tutto il personale ex U.N.S.E.A., inquadrandole ed inserendole nel provvedimento che è oggi all'esame e parve opportuno di regolamentare tutta le materia con una legge a se stante. Poiché però, intanto, erano stati deferiti alla competenza della nostra Commissione due disegni di legge, riguardanti ciascuno il riordinamento dei ruoli organici del Ministero del tesoro e delle finanze, sembrò cosa migliore disciplinare in questo provvedimento la materia relativa al personale ex U.N.S.E.A., dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, restando inteso che le stesse disposizioni e le stesse provvidenze sarebbero state inserite nei due disegni di legge relativi al personale del Ministero del tesoro e delle finanze, disegni di legge di cui è relatore l'onorevole Berry, membro del Comitato ristretto che ha esaminato questo provvedimento.

Vorrei sottolineare altresì che attraverso il disegno di legge al nostro esame, abbiamo portato a soluzione – ritenuta soddisfacente dagli stessi interessati – il problema del miglioramento delle carriere degli sperimentatori agrari e talassografici e dei direttori dei relativi istituti, pur essendo la materia non disciplinata affatto dal testo del disegno di legge originario.

Sarei pronto ad illustrare il merito dei singoli articoli e degli emendamenti introdotti ma mi riservo di farlo nel corso dell'esame degli articoli. Concludo proponendo alla Commissione di passare subito all'esame degli articoli per procedere alla più rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il Comitato ristretto per il suo lavoro, che è stato estrema-

mente utile. Chiedo alla Commissione se sia d'accordo nell'adottare come testo base per l'esame degli articoli quello elaborato dal Comitato ristretto. Avverto che se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati emendati dal Comitato ristretto. Poiché non sono stati presentati emendamenti, se non vi sono osservazioni, li porrò successivamente in votazione nel testo originario del disegno di legge, dopo averne data lettura.

ART. 1.

Istituzione degli uffici agricoli di zona.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad istituire gli Uffici agricoli di zona, diretti dagli agronomi di zona, posti alle dipendenze dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Con il decreto di istituzione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro delimita la circoscrizione territoriale di competenza dell'Ufficio, che comprenderà il territorio di uno o più comuni, per una estensione compresa tra i 10.000 ed i 60.000 ettari di terreno coltivato, con caratteristiche economico-agrarie, per prevalenti aspetti, omogenee.

In casi eccezionali, per zone intensivamente coltivate nelle quali prevalga la piccola proprietà diretta coltivatrice, la circoscrizione dell'Ufficio agricolo di zona, potrà ridursi fino a 5.000 ettari.

Gli agronomi di zona sono scelti esclusivamente tra il personale appartenente al ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, di cui alla tabella II annessa alla presente legge.

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 937, è abrogato per quanto concerne la facoltà conferita al Ministro per l'agricoltura e le foreste di istituire sezioni distaccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

(*È approvato*).

ART. 2.

Compiti degli Uffici agricoli di zona.

L'agronomo di zona ha il compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della zona mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale.

Le suddette attività sono dirette, in particolare, al potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura può delegare l'esercizio di talune delle funzioni di propria competenza all'agronomo di zona.

(*È approvato*).

ART. 3.

Istituzione di sezioni specializzate degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali dell'agricoltura.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può istituire, mediante decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sezioni specializzate presso gli Ispettorati agrari compartimentali e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, in corrispondenza alle esigenze funzionali di detti uffici ed alle specifiche caratteristiche dell'agricoltura regionale e provinciale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

Compito di coordinamento demandato agli Ispettorati agrari compartimentali – Istituzione di Uffici amministrativi dell'agricoltura.

«Gli Ispettorati agrari compartimentali, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi vigenti, provvedono ad indirizzare ed a coordinare l'attività degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura compresi nell'ambito del compartimento.

La attribuzioni amministrative e contabili di ciascun Ispettorato agrario compartimentale sono svolte da apposito ufficio, cui è preposto un direttore di divisione del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Le attribuzioni amministrative e contabili di ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura sono svolte da apposito ufficio cui è preposto un direttore di sezione del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Agli uffici di cui ai precedenti commi – che operano rispettivamente alle direttive dipendenze degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali – possono essere stabilmente assegnati impiegati del ruolo amministrativo della carriera direttiva e del ruolo dei servizi contabili.

Nessuna indennità compete al personale per effetto dell'assegnazione organica agli

uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed agli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica ».

È da osservare che c'è da correggere al quarto comma un evidente errore di stampa, là dove si legge: « ... alle *direttive* dipendenze degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali, ecc », si deve ovviamente leggere: « alle *dirette* dipendenze, ecc. » !

Il Comitato ristretto propone la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo.

Sentiamo dall'onorevole Piccoli la motivazione.

PICCOLI, *Relatore*. Con la soppressione dell'ultimo comma di detto articolo si tende semplicemente a sopprimere una disposizione inutile perché, con detta disposizione non certo si conferisce un potere che già il Ministero ha di trasferire cioè in provincia il proprio personale. Con questo comma si voleva riaffermare questo principio. Ma non vedo quanto ci stia bene in una legge una norma del tutto inutile !

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma proposta dal Comitato ristretto.

(*È approvata*).

L'articolo 4 rimane, pertanto, così formulato:

Compito di coordinamento demandato agli Ispettorati agrari compartimentali – Istituzione di Uffici amministrativi dell'agricoltura.

Gli Ispettorati agrari compartimentali, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi vigenti, provvedono ad indirizzare ed a coordinare l'attività degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura compresi nell'ambito del compartimento.

Le attribuzioni amministrative e contabili di ciascun Ispettorato agrario compartimentale sono svolte da apposito ufficio, cui è preposto un direttore di divisione del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Le attribuzioni amministrative e contabili di ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura sono svolte da apposito ufficio cui è preposto un direttore di sezione del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Agli uffici di cui ai precedenti commi – che operano rispettivamente alle dirette dipendenze degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali – possono essere stabilmente assegnati impiegati del ruolo amministrativo della carriera direttiva e del ruolo dei servizi contabili.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura nel testo del disegno di legge:

Ruolo amministrativo e ruolo tecnico superiore dell'agricoltura.

« Il ruolo amministrativo di cui al quadro 15, allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal ruolo amministrativo di cui alla tabella *I* annessa alla presente legge.

Il « ruolo tecnico superiore dell'agricoltura », degli « enotecnici e direttori di vivai di viti americane » e del « personale direttivo degli Istituti di incremento ippico » di cui ai quadri 15 e 15/A, allegati al suddetto testo unico, sono sostituiti dal ruolo « tecnico superiore dell'agricoltura » stabilito dalla tabella II annessa alla presente legge.

Il Comitato ristretto propone di emendarlo aggiungendo i seguenti commi:

« Il ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica ed il ruolo dei servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche di cui al quadro 15/A allegato al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dal ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella III-*bis*, annessa alla presente legge.

Il collocamento di tale personale nei nuovi ruoli è effettuato con l'attribuzione delle qualifiche cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo di appartenenza, con la conservazione, a tutti gli efeftti, dall'anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

Il direttore dei servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, viene inquadrato nel ruolo dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella III-*bis* annessa alla presente legge.

Gli articoli 318, 319, 320 e 321, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvati con de-

creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppressi ».

Un emendamento sostitutivo degli emendamenti aggiuntivi del Comitato ristretto proposto dal Relatore onorevole Piccoli, tende ad aggiungere solo il seguente comma:

« Il ruolo della carriera direttiva tecnica superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, di cui al quadro 15 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal ruolo di cui all'annessa tabella III-*bis* ».

NANNUZZI. La ragione dell'emendamento?

PICCOLI, *Relatore*. Non è opportuno – così mi è sembrato dopo un più approfondito esame – inquadrare nei ruoli della sperimentazione agraria e talassografica, gli ecologi, il cui ruolo è, d'altra parte, quanto mai ristretto, in quanto non sono gli ecologi assimilabili agli sperimentatori allo stato attuale della organizzazione e della struttura del loro istituto. D'altra parte, il Governo si è impegnato – come dirà il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura – a riformare al più presto l'istituto di ecologia; in quella occasione e su quel presupposto anche gli ecologi saranno inquadrati in un ruolo che avrà tutte le caratteristiche di quello che abbiamo proposto per la carriera degli sperimentatori.

PRESIDENTE. Sentiamo se l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura conferma quanto riferito dall'onorevole Piccoli.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Quanto ha detto l'onorevole Relatore corrisponde perfettamente alla realtà. Dopo lunghe trattative, finalmente ieri soltanto si sono conclusi accordi in questo senso, anche con i rappresentanti della categoria degli ecologi. Quindi, la Commissione può tranquillamente approvare il testo dell'articolo proposto dal Relatore, che è concordato col Governo, sicura che esso accoglie il favore degli interessati; d'altra parte il Governo è contrario al testo del Comitato ristretto.

NANNUZZI. Se ho ben capito, gli ecologi non troveranno in questo provvedimento l'occasione per soddisfare le loro istanze che sono, d'altra parte, fondate.

PICCOLI, *Relatore*. Sì, vi sarà una regolamentazione successiva della carriera degli ecologi. L'onorevole Nannuzzi sa bene che col testo proposto dal Comitato ristretto agli ecologi si concedevano miglioramenti che sono sembrati ingiustificati al Governo e che hanno suscitato tutta una serie di perplessità, nonché la netta opposizione del Governo. Gli interessati stessi però hanno dovuto convenire sull'opportunità di rinviare la soluzione del problema della loro carriera, a quando si rinnoverà la struttura dell'istituto di ecologia, come dalla delega attribuita dal Parlamento al Governo.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. È esatto! Se, in questa sede, fossero state accolte le istanze della categoria degli ecologi, questo accoglimento avrebbe causato l'opposizione del Governo ad altre richieste e forse avremmo assistito allo sconvolgimento di tutto l'ordinamento del nostro ministero. Di questo si sono resi conto anche gli ecologi, i quali hanno acceduto alla nostra tesi, rimettendo ad un secondo tempo, molto presto comunque, l'accoglimento di alcune loro richieste più urgenti e rinviando alla sistemazione dell'istituto di ecologia, come da delega avuta dal Governo, la sistemazione definitiva della loro carriera.

NANNUZZI. Già in sede di Comitato ristretto feci osservare che non mi convinceva il collocamento del personale degli istituti di sperimentazione nel ruolo tecnico dell'agricoltura. Devo qui confermare questo mio punto di vista perché, mi sembra che detto personale non possa essere considerato alla stessa stregua degli enotecnici e del personale direttivo degli istituti di incremento ippico; qui non si tratta, infatti, di personale che assolva ad una funzione di carattere scientifico. Perciò ritengo che la definizione « tecnico » non corrisponda alle funzioni ed ai compiti che assolve il personale della sperimentazione e che, pertanto, non possa essere incluso nel ruolo tecnico; ritengo che il comma aggiuntivo del Relatore debba diventare articolo a sé stante.

PRESIDENTE. Probabilmente, qui « tecnico » è contrapposto ad « amministrativo »!

NANNUZZI. D'accordo. Però, il fatto di essere collocato in un ruolo tecnico, anche superiore, indica una definizione che non corrispondea quella reale e a quella che il personale merita per le funzioni che svolge. La denominazione è adeguata al ruolo del personale dei vivai ed a quello delle altre carriere, non a quello della sperimentazione. Basta eliminare le parole: « tecnico superiore » al comma proposto dal Relatore, nonché far diventare articolo a se stante il comma suddetto.

PICCOLI, *Relatore*. Mi rimetto a quanto sarà ritenuto dal Rappresentante del Governo.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministra-*

zione. Il ruolo unico dà la possibilità di passare da un quadro all'altro. Il fatto che il tecnico sia qualche cosa di declassato rispetto a scientifico, non mi pare esatto. Scientifico è anche tecnico.

Si è ritenuto che gli ecologi non avessero quel grado universitario e quella preparazione scientifica che hanno quelli della esperimentazione. Mi sembra sia una eccessiva preoccupazione e che, in definitiva, questo ruolo unico sia un vantaggio.

RIVERA. Io ho chiesto di venire in questa riunione perché mi preoccupo, come sempre mi sono preoccupato della situazione in Italia degli studi svolti sotto l'egida del Ministero della pubblica istruzione, non solo, ma anche di quelli svolti sotto l'egida del Ministero dell'agricoltura. Ed è un rimpianto quel che mi muove: le stazioni sperimentali hanno avuto un momento di grande splendore circa trenta, quaranta o cinquanta anni fa, e hanno dato al Paese studiosi di primissimo ordine, che sono stati lustro di parecchie cattedre di agraria.

Ora, quando si accenna al decadimento progressivo degli studi come avviene in Italia adesso, si dice che questo avviene perché non affluiscono nei nostri istituti, sia della pubblica istruzione, sia, anche in minor numero, dell'Agricoltura, elementi di prim'ordine, giovani preparati ed intelligenti.

Io credo che questa preoccupazione debba essere tenuta in considerazione da parte di tutti quanti. E questo avviene per due ragioni. La prima ragione è che il trattamento economico che noi facciamo agli assistenti sperimentatori è diventato quanto mai misero.

Poiché noi siamo quì proprio in tema di miglioramenti, non deve essere assurdo un ragionamento di questo genere. Per chi ha la preoccupazione dell'avvenire degli studi scientifici, questi miglioramenti non rappresentano certamente quello che noi desidereremmo. Non rappresentano un invito ai giovani di buona preparazione e di grande volontà, ad entrare nei nostri istituti di ricerca scientifica. Anche questi miglioramenti proposti dal Relatore non risolvono cioè il problema delle concrete e serie sollecitazioni ai giovani. Ci sono dei paesi in Europa nei quali a questi studiosi è fatto trattamento speciale. Mi diceva il professor Piccone, che è tornato da poco dalla Polonia, che in quei paesi non esiste assolutamente possibilità di comparazione tra il trattamento dei dipendenti dello Stato che svolgono attività scientifica e quello dei dipendenti dello Stato che svolgono attività amministrativa. I fisici hanno un trattamento economico veramente buono.

Se noi vogliamo che anche il nostro paese si metta alla pari con molti altri paesi moderni, bisogna che noi cerchiamo di creare le condizioni mercé le quali i giovani vengano invogliati alla carriera scientifica.

Questa è la prima ragione.

La seconda ragione è questa, che se ci sono dei giovani studiosi di spiccate qualità che sono entrati nei nostri istituti di ricerca poi ne escono perché le industrie private che hanno buona perspicacia li assumono a condizioni che non sono assolutamente paragonabili a quelle che offrono gli istituti universitari.

Noi dobbiamo far fronte a questi due problemi: cioè al fenomeno dei giovani che intendono accedere e che si trattengono dal farlo o che escono dai nostri istituti di ricerca sperimentale.

Questi due fenomeni possono essere evitati con un trattamento migliore. Le provvidenze proposte se costituiscono un miglioramento della attuale situazione, non sono certo invitanti per i giovani che hanno qualità e propensione per la ricerca scientifica.

Adesso che cosa succede nei nostri istituti? Entrano pochi giovani di sesso maschile, entrano più ragazze, delle brave ragazze che iniziano l'attività scientifica. Tra esse, però, è raro trovare chi assurgerà alla cattedra universitaria.

La mia preghiera è questa: cerchiamo di migliorare quanto è stato proposto dal Comitato ristretto che è solo un piccolo passo avanti.

PRESIDENTE. Onorevole Rivera, mi perdoni se la interrompo. Ella ha svolto considerazioni validissime. Ma ha dimenticato un particolare essenziale: in materia di rivalutazione dipendiamo dalla Commissione bilancio, la quale con notevole sforzo ha aderito alle tesi del Comitato ristretto ed ha espresso parere favorevole all'attuale disegno di legge. Se noi cerchiamo di aumentare l'onere derivante dal provvedimento che stiamo discutendo, corriamo il pericolo di dover sospendere tutto. Non credo che faremmo un buon servizio al Ministero dell'agricoltura. È un argomento poco scientifico, ma purtroppo molto pratico.

PICCOLI, *Relatore*. Sono d'accordo sulle considerazioni dell'onorevole Rivera, ma non sulle conclusioni. Il lavoro già fatto incontra la soddisfazione degli sperimentatori, che non erano considerati dal disegno di legge originario. Abbiamo dovuto insistere e non poco

con i ministeri competenti, ed infine, siamo riusciti, anche col notevole aiuto del Ministero dell'agricoltura a far superare le resistenze del Tesoro su questo punto.

Credo che abbiamo fatto qualche cosa che va al di là di quello che gli sperimentatori stessi credevano che si potesse ottenere.

Io penso che questa sia una premessa per il futuro.

Ringraziandolo del suo apporto, io pregherei l'onorevole Rivera di non insistere sulle proposte di migliorare ulteriormente il contenuto delle norme relative alle carriere della sperimentazione.

BERRY. Vorrei anzitutto far presente al collega onorevole Nannuzzi, che ha sollevato la questione della denominazione, che l'ultimo comma dell'articolo 5 che stiamo esaminando è collegato alla tabella III-*bis*. Dispone della soppressione delle identiche carriere tecniche direttive superiori. Questo lo tenga presente.

Resta soltanto da coordinare il titolo, la rubrica dell'articolo. Perché, se il ruolo tecnico resta ormai assorbito, la intestazione della tabella « del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica » è inutile !

NANNUZZI. Si potrebbe disciplinare la materia con un'aggiunta al titolo dell'articolo 5. Vale a dire, o un articolo separato, un 5-*bis* che diventerebbe poi l'articolo 6 della legge dopo il necessario coordinamento, e cioè l'articolo che contiene norme per il ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica oppure aggiungere all'articolo 5 come titolo: « ruolo amministrativo e ruolo tecnico superiore della agricoltura, ruolo della sperimentazione agraria », e così via. Così tre ruoli vi si comprenderebbero.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, l'onorevole Nannuzzi propone che quanto nella proposta dell'onorevole Piccoli è nell'ultimo comma dell'articolo 5, diventi un autonomo articolo 5-*bis* con una sua intitolazione.

NANNUZZI. Si ! Oppure un'aggiunta al titolo, come dicevo: ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica.

BERRY. Comunque, faccio presente che nell'Amministrazione dello Stato abbiamo sperimentatori o personale assimilabile anche presso altri istituti dipendenti dalle Finanze, ad esempio, per la tabacchicoltura, altri Ministeri: dall'industria e commercio, dalla Sanità ! In effetti, abbiamo avuto notevole difficoltà nell'ambito del Comitato ristretto, per accogliere le istanze del personale della sperimentazione agraria. Peraltro, in questa sede ritengo che di più, veramente, non si potesse fare ! E, anzi, è auspicabile che il particolare trattamento che vien fatto a questo personale, venga esteso, per motivi di equità, anche ai ricercatori delle altre varie amministrazioni statali.

Del resto, la sistemazione definitiva la si avrà, come ha fatto osservare l'onorevole Sottosegretario di Stato, Salari, in sede di legge delegata. Comunque, ripeto, auspicabile che analoghi provedimenti vengano presi anche per altri ricercatori.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Mi si consenta di ricordare agli onorevoli commissari che tutto ciò che concerne qui gli sperimentatori, ha carattere provvisorio. Perché, il Governo, come dicevo io poc'anzi e l'onorevole Berry testè, dovrà quanto prima attuare quella riforma, quel riordinamento organico e completo di questi servizi per la quale gli viene fatto obbligo di provvedere dalla legge delega.

Quindi, questo può tranquillizzare l'onorevole Rivera, al quale posso dichiarare che anch'io riconosco giuste le sue preoccupazioni, e può anche tranquillizzare l'onorevole Nannuzzi, penso. Vorrei anzi pregare quest'ultimo, specialmente, di non insistere nel voler apportare questa modifica perché, ripeto, è già pronto un disegno di legge che riordina completamente tutto il settore. Sarà pertanto in quella sede e in quel momento che si potrà provvedere sia alla qualifica della denominazione sia al trattamento che l'importanza di questo settore richiede, in relazione allo sviluppo dell'agricoltura nazionale.

NANNUZZI. Non è che io proponga modifiche sostanziali !

PRESIDENTE. L'onorevole Nannuzzi propone semplicemente di far diventare articolo a parte un comma dell'articolo 5. Soltanto questo. Il che viene incontro alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario. Ho ben capito ?

NANNUZZI. Sì ! Anche perché, quanto osservavo si ricollega con il contenuto dell'articolo 7 che ora esamineremo e in cui è detto, a proposito dei ruoli tecnico dell'agricoltura e dei servizi contabili: « Il ruolo *tecnico dell'agricoltura*, quello degli *Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui...* ecc. ». Cioè è lo stesso ordinamento attuale del Ministero che tiene distinti i due ruoli. Qualificare quindi come ruolo direttivo della sperimentazione agraria, quello oggetto del nostro esame è anche nella logica delle cose, come si presentano allo stato attuale.

PRESIDENTE. Ritengo che una volta approvato l'articolo si può rinviare, al momento del coordinamento l'accoglimento di questa che mi sembra una legittima richiesta del collega onorevole Nannuzzi, che non importa nessuna questione essenziale e che è tuttavia opportuna. Avverto che se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo nel testo originario del disegno di legge di cui ho dato prima lettura.

(*Sono approvati*).

Pongo ora in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Relatore che risulta come emendamento al testo base della discussione che abbiamo deciso essere quello del comitato ristretto, con riserva di una eventuale sua trasformazione in articolo separato, in sede di coordinamento, come da proposta dell'onorevole Nannuzzi.

PICCOLI, *Relatore*. Accolgo la proposta del collega Nannuzzi diretta a sopprimere le parole: « tecnico superiore », dopo la parola « direttiva ». Prego il Presidente di porre in votazione l'emendamento senza le parole che ho indicato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Relatore all'articolo 5 con soppresse le parole « tecnico superiore ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso che risulta del seguente tenore:

Ruolo amministrativo e ruolo tecnico superiore dell'agricoltura.

Il ruolo amministrativo di cui al quadro 15, allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal ruolo amministrativo di cui alla tabella I annessa alla presente legge.

Il « ruolo tecnico superiore dell'agricoltura », degli « enotecnici e direttori di vivai di viti americane » e del « personale direttivo degli Istituti di incremento ippico » di cui ai quadri 15 e 15/A, allegati al suddetto testo unico, sono sostituiti dal ruolo « tecnico superiore dell'agricoltura » stabilito dalla tabella II annessa alla presente legge.

Il ruolo della carriera direttiva degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, di cui al quadro 15, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal ruolo di cui alla annessa tabella III-*bis*.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Il Comitato ristretto non lo ha modificato. Ne do lettura:

Istituzione del ruolo degli analisti per il servizio della repressione delle frodi.

Per il servizio delle analisi delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari, compreso fra i compiti attribuiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte, è istituito il ruolo degli analisti di cui alla tabella III, annessa alla presente legge.

L'accesso alla qualifica iniziale del predetto ruolo si effettua mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti generali prescritti dal testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di laurea in chimica, o in chimica industriale o in chimica farmaceutica o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze agrarie.

Poiché non vi sono emendamenti, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo di cui ho testé data lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6-*bis*. Ne do lettura:

« All'articolo 305 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

« A parità di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza il servizio di ruolo prestato nella carriera direttiva degli aiuti e degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica ».

Comunico che il relatore onorevole Piccoli ha presentato il seguente emendamento soppressivo delle parole « degli aiuti e » per ragioni di coordinamento col precedente articolo.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Pertanto l'articolo 6-*bis* rimane così formulato:

« All'articolo 305 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

A parità di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza il servizio di ruolo prestato nella carriera direttiva degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 ter:

« L'articolo 306 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblico 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Articolo 306 (*Svolgimento della carriera dei direttori*). — I direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria e talasografica sono nominati per la durata di tre anni, durante i quali in caso di insufficiente attitudine possono essere dispensati dal servizio, su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Al termine del terzo anno di effettivo ed ininterrotto servizio possono essere promossi ordinari, in base a giudizio sulla loro operosità scientifica reso da una commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della Sezione prima del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di istituti di sperimentazione agraria e talassografica e i professori ordinari di università.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della Sezione prima del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una commissione costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguano la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è divenuto definitivo.

La promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come direttore straordinario.

I direttori ordinari al compimento del quarto anno di anzianità nella predetta qualifica conseguono la promozione a direttore superiore.

I posti vacanti nella qualifica di direttore capo sono conferiti, secondo l'ordine di anzianità, ai direttori superiori che nella predetta qualifica abbiano maturato almeno otto anni di effettivo servizio ».

PICCOLI, *Relatore*. Questo testo mi pare esatto. L'onorevole Sottosegretario ha fatto osservare che ci sarebbe qualche rettifica formale da apporre. Siccome però non si tratta di differenze sostanziali, ma soltanto formali, io non solleverei obiezioni. Mi pare che può restare così.

PRESIDENTE. L'onorevole Berry ha presentato il seguente emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 6-*ter*: « I direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono nominati, in prova, per la durata di tre anni, durante i quali in caso di insufficiente attitudine possono essere dispensati dal servizio su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dello articolo 6-*ter*, al quale non sono stati proposti emendamenti.

(*È approvato*).

L'onorevole Sottosegretario mi fa osservare che la dizione del terzo comma potrebbe essere più chiara e pertanto il Governo propone il seguente emendamento diretto ad aggiungere al terzo comma dell'articolo 6-*ter*, dopo le parole « al giudizio di una commissione » le seguenti: « composta coi criteri previsti dal precedente comma e ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma terzo dell'articolo, come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento governativo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione i rimanenti commi dell'articolo 6-*ter*, ai quali non sono stati proposti emendamenti.

(*Sono approvati*).

Per effetto degli emendamenti approvati l'articolo 6-*ter* rimane così formulato:

L'articolo 306 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

ART. 306. (*Svolgimento della carriera dei direttori*). — I direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono nominati in prova per la durata di tre anni, durante i quali in caso di insufficiente attitudine, possono essere dispensati dal servizio, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Al termine del terzo anno di effettivo servizio possono essere promossi ordinari, in base a giudizio sulla loro operosità scientifica reso da una commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della Sezione I del Consiglio Superiore dell'agricoltura e delle foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di istituti di sperimentazione agraria e talassografica e i professori ordinari di università.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una Commissione composta con i criteri fissati dal comma precedente e costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguano la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è divenuto definitivo.

La promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come direttore straordinario.

I direttori ordinari al compimento del quarto anno di anzianità nella predetta qualifica conseguono la promozione a direttore superiore.

I posti vacanti nella qualifica di direttore capo sono conferiti, secondo l'ordine di anzianità, ai direttori superiori che nella predetta qualifica abbiano maturato almeno otto anni di effettivo servizio.

Pongo in votazione l'articolo 6-*ter* nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6-*quater*:

L'articolo 314 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

ART. 314. (*Nomina a sperimentatore*). — La nomina a sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare coloro che sono in possesso di una delle lauree indicate nel bando di concorso.

A parità di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza:

1°) aver prestato effettivo servizio, per almeno due anni, in qualità di aiuto o di assistente ordinario nelle università;

2°) aver prestato effettivo servizio per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle università;

3°) aver compiuto almeno un triennio di tirocinio, in qualità di borsista, negli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli osservatori per le malattie delle piante.

Faccio osservare che all'articolo 6, per gli analisti si è fatto un bell'elenco di tutte le lauree richieste. Si potrebbe fare altrettanto per gli sperimentatori.

NANNUZZI. Avevamo deciso, in Comitato ristretto, di chiedere al ministero quali erano le lauree richieste per la nomina a sperimentatore.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Le lauree richieste dovrebbero essere fissate in relazione ai concorsi.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Potrebbe essere lasciata una certa discrezione all'Amministrazione.

PICCOLI, *Relatore*. L'onorevole Sottosegretario di Stato dice di lasciare alla discrezione del Ministro di stabilire nel bando le lauree che si richiedono per l'accesso nella carriera. L'opinione del Sottosegretario è fondata! Lo svolgimento degli studi, la specializzazione sempre più completa e differenziata, potrebbero dar luogo ad un nuovo titolo di studio che potrebbe essere considerato come necessario e valido per l'accesso nelle carriere.

JACOMETTI. È mia impressione che l'onorevole Sottosegretario di Stato abbia ragione. Che occorra avere, cioè, una certa latitudine, perché ci sono sperimentatori per i quali una

certa laurea non è assolutamente necessaria, anzi direi non può nemmeno concorrere !

PRESIDENTE. Allora lasciamo l'articolo così com'è. Il che significa che nel bando di concorso il Ministero dell'agricoltura indica il titolo di laurea che ritiene opportuno richiedere. È logico pensare, ovviamente, che esso, di questi poteri, ne faccia buon uso !

Pongo allora in votazione l'articolo 6-*quater*, nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto aveva predisposto il seguente articolo 6-*quinquies*:

L'articolo 315 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Articolo 315. — (*Svolgimento della carriera degli sperimentatori o aiuto direttori*). — La promozione a primo sperimentatore, ad aiuto direttore ed a primo aiuto direttore, si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi rispettivamente gli sperimentatori con tre anni di effettivo servizio nella qualifica, i primi sperimentatori con quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, gli aiuto direttori con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ».

Un emendamento proposto dall'onorevole Relatore tenede a sostituirlo con il seguente, per ragioni di coordinamento con gli articoli già approvati:

L'articolo 315 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

ART. 315. (*Svolgimento della carriera degli sperimentatori*). — Le promozioni alle qualifiche di sperimentatore principale, di sperimentatore superiore e di sperimentatore capo, sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutini per merito comparativo, a ciascuno dei quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che, con gli altri requisiti, abbiano quello della anzianità di qualifica non inferiore agli anni tre.

Sentiamo il Governo.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo si rimette alla Commissione !

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 6-*quinquies* nel testo proposto dall'onorevole Relatore di cui ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

I successivi articoli 7 e 8 non sono stati emendati dal Comitato ristretto. Poiché non sono stati presentati emendamenti, se non vi sono osservazioni, li porrò successivamente in votazione nel testo del disegno di legge, dopo averne data lettura.

ART. 7.

Ruolo tecnico dell'agricoltura e ruolo dei servizi contabili.

Il ruolo « tecnico dell'agricoltura », quello degli « Istituti di sperimentazione agraria e talassografica » di cui al quadro 34, allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dal ruolo « tecnico dell'agricoltura » stabilito nella tabella IV annessa alla presente legge.

Il ruolo dei « servizi contabili » di cui al quadro 34, allegato al citato testo unico, è sostituito da quello stabilito nella tabella V, annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 8.

Attribuzioni dei ruoli tecnico superiore dell'agricoltura e tecnico dell'agricoltura.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni assegnano ai ruoli denominati, secondo il preesistente ordinamento, « tecnico superiore dell'agricoltura », degli « enotecnici e direttori dei vivai di viti americane » e del « personale direttivo degli Istituti di incremento ippico » sono trasferite al ruolo « tecnico superiore dell'agricoltura » di cui alla tabella II annessa alla presente legge.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni assegnano ai ruoli denominati, secondo il preesistente ordinamento, « tecnico dell'agricoltura » e degli « Istituti di sperimentazione agraria e talassografica » sono trasferite al ruolo « tecnico dell'agricoltura » di cui alla tabella IV annessa alla presente legge.

Il personale del ruolo tecnico dell'agricoltura è utilizzato anche, e comunque per non oltre il limite di 100 impiegati, presso gli Istituti di sperimentazione agraria e gli Istituti talassografici ».

PICCOLI, *Relatore*. Qui, però, si rende necessaria una piccola modifica. All'ultimo comma, dove è detto che il limite è di non oltre 100 impiegati, bisognerebbe dire: non oltre il limite di 82 impiegati !

PRESIDENTE. Non mettiamo in una legge il numero di 82 ! Diciamo o 80 o 90 o 100 !

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Ha ragione l'onorevole Presidente. Siamo comunque più vicini agli 80 !

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Domani ne possono servire 90. Direi quindi, 90.

PICCOLI, *Relatore*. Sono anch'io d'accordo che è bruttissimo dire 82 ! Diciamo pure 90.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 8.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Piccoli, per cui all'ultimo comma anziché di 100 ci si riferisca a 90 impiegati.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma, come risulta modificato dall'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

L'articolo 8 risulterebbe pertanto del seguente testo:

Attribuzioni dei ruoli tecnico superiore dell'agricoltura e tecnico dell'agricoltura.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni assegnano ai ruoli denominati, secondo il preesistente ordinamento, « tecnico superiore dell'agricoltura », degli « enotecnici e direttori dei vivai di viti americane » e del « personale direttivo degli Istituti di incremento ippico » sono trasferite al ruolo « tecnico superiore dell'agricoltura » di cui alla tabella II annessa alla presente legge.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni assegnano ai ruoli denominati, secondo il preesistente ordinamento, « tecnico dell'agricoltura » e degli « Istituti di sperimentazione agraria e talassografica » sono trasferite al ruolo « tecnico dell'agricoltura » di cui alla tabella IV annessa alla presente legge.

Il personale del ruolo tecnico dell'agricoltura è utilizzato anche, e comunque per non oltre il limite di 90 impiegati, presso gli Istituti di sperimentazione agraria e gli Istituti talassografici.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9; ne do lettura nel testo del comitato ristretto, che è solo formalmente diverso, all'ultimo comma, dal testo originario:

Assistenti di economia domestica rurale e relativi compiti.

È istituito il ruolo delle assistenti di economia domestica rurale di cui alla tabella VI annessa alla presente legge.

L'assistente di economia domestica rurale ha il compito di svolgere, promuovere ed assistere – secondo le direttive del capo dell'ufficio al quale è organicamente assegnata – le iniziative dirette a diffondere la conoscenza e l'applicazione nelle campagne delle nozioni di economia domestica rurale, con particolare riguardo alle esigenze di migliorare il tenore di vita delle famiglie contadine.

L'accesso alla qualifica iniziale del predetto ruolo si effettua mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini di sesso femminile in possesso dei requisiti generali prescritti dal testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di scuola media di secondo grado, integrato da un titolo di specializzazione in economia domestica rurale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10, nel testo del Comitato ristretto:

Impiegati della carriera esecutiva.

Il ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale-periferica, di cui al quadro 55, allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito da quello di cui alla tabella VII annessa alla presente legge.

Il ruolo della carriera esecutiva dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico di cui al quadro 55 allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito da quello di cui alla tabella VII-*bis* annessa alla presente legge.

Il personale di cui al comma precedente che si trova in soprannumero a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 298, viene collocato nel nuovo ruolo di cui alla tabella VII-*bis*, con la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11, al quale non sono stati proposti emendamenti dal Comitato ristretto:

Personale della carriera ausiliaria.

Il ruolo del personale addetto agli uffici, della carriera ausiliaria, e quello del personale tecnico della stessa carriera, di cui al quadro 76 allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle, rispettivamente, VIII e IX annesse alla presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Comitato ristretto, al quale non sono stati proposti emendamenti:

Personale per il servizio delle repressioni frodi.

Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo 6, gli altri compiti attribuiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 362, e successive modificazioni ed aggiunte, sono svolti, in via normale, dal personale dei ruoli: amministrativo, tecnico superiore dell'agricoltura e tecnico dell'agricoltura.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è adibito ai servizi di cui al precedente comma, viene collocato secondo le norme previste dai successivi articoli 26, 28, 29 e 30 nei ruoli ad esaurimento stabiliti dalle tabelle X, XI, XII, annesse alla presente legge.

Parimenti il personale di cui alla tabella istituita dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è collocato nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella XIII, annessa alla presente legge, secondo le norme del successivo articolo 21.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13 al quale non sono stati proposti emendamenti dal Comitato ristretto:

Qualifiche di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria al personale adibito al servizio repressioni frodi.

Gli impiegati di cui alle annesse tabelle III, X e XI, nonché gli impiegati delle carriere direttive e di concetto adibiti, mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte, sono, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, ufficiali di polizia giudiziaria.

Gli impiegati di cui all'annessa tabella XII, nei limiti di cui al precedente comma, sono agenti di polizia giudiziaria.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono essere destinati anche a prestare servizio presso gli Istituti indicati nell'articolo 41 del citato regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14, nel testo del Comitato ristretto:

Operai per gli Istituti di incremento ippico.

La dotazione organica degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il servizio degli Istituti di incremento ippico è numericamente fissata dalla tabella XIV annessa alla presente legge.

I posti, che, a cominciare dalla qualifica di palafreniere, si renderanno disponibili nel ruolo del personale ausiliario degli Istituti di incremento ippico, sono soppressi.

Alla copertura dei posti di operaio permanente, stabiliti dalla tabella di cui al primo comma, si provvede entro i limiti numerici dei posti soppressi nel ruolo del personale di cui al comma precedente.

I posti di palafreniere in soprannumero del ruolo ausiliario degli istituti di incremento ippico, previsti dall'articolo 4 della legge 30 giugno 1954, n. 546, saranno riassorbiti con le prime vacanze. Ai palafrenieri che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nella posizione soprannumeraria si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Ai capi palafrenieri e palafrenieri in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti rispettivamente i coefficienti di stipendio n. 173 e n. 159 con

gli aumenti periodici maturati nei coefficienti in godimento.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15, al quale il Comitato ristretto non propone emendamenti:

Rimborso delle spese all'agronomo di zona che usi proprio automezzo per le missioni.

All'agronomo di zona, il quale, per assolvere alle mansioni di ufficio, faccia uso, qualora non sussista la possibilità di provvedervi d'ufficio o altrimenti, di automezzi propri nei limiti consentiti dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, è corrisposto un rimborso di spese da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 29 giugno 1951, n. 489.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto propone la soppressione dell'articolo 16 del testo originario governativo, di cui do lettura:

Obbligo del servizio periferico per il personale dei ruoli amministrativo, tecnico e dei servizi contabili.

« Le promozioni alle qualifiche di ispettore superiore del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura e di primo esperto del ruolo tecnico dell'agricoltura non possono essere conferite al personale che non abbia prestato almeno tre anni di effettivo servizio presso l'ufficio dell'agronomo di zona o, se trattasi di personale specializzato nei servizi della fitopatologia, presso gli osservatori per le malattie delle piante.

Le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione nel ruolo amministrativo e di primo segretario contabile nel ruolo dei servizi contabili, non possono essere conferite al personale che non abbia prestato, per almeno tre anni, effettivo servizio presso gli uffici periferici del ministero.

Ai fini della determinazione del periodo triennale di cui ai precedenti commi, è valutabile, per il personale del ruolo tecnico dell'agricoltura e del ruolo dei servizi contabili, anche il servizio reso presso le stazioni agrarie sperimentali e gli istituti talassografici.

Le disposizioni del primo e del secondo comma hanno effetto, rispettivamente, dopo quattro e sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale promosso ai posti di direttore di divisione e di direttore di sezione riservati, rispettivamente, agli ispettorati agrari compartimentali e agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, non è ammesso agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica immediatamente superiore se non abbia prestato servizio presso i detti Ispettorati agrari compartimentali o provinciali per un periodo di tempo pari alla anzianità prescritta per l'ammissione agli esami o scrutini medesimi.

Pongo in votazione la proposta di soppressione di detto articolo.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 17 al quale il Comitato ristretto non propone emendamenti:

Inquadramento nei ruoli organici dei dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono collocati, alla data dell'entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, con qualifiche corrispondenti a quelle rivestite, nei rispettivi ruoli ordinari di cui alle tabelle I, II, IV, V, VII e VIII, conservando, a tutti gli effetti, la anzianità di qualifica e di carriera.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18, al quale il Comitato ristretto non propone emendamenti:

Norme di inquadramento nei nuovi ruoli.

« Il collocamento del personale dei ruoli organici e di quello previsto dal precedente articolo 17 nei ruoli di cui alle tabelle I, II, IV, V, VII, VIII e IX, è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo di appartenenza, con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

In ciascuna qualifica attribuita, l'ordine di successione è determinato dall'anzianità posseduta e dalla posizione acquisita nella qualifica di appartenenza, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale proveniente da ruoli diversi si osservano, ai fini di cui al precedente comma, i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Qualora la posizione acquisita nel rispettivo ruolo di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata determinata in applicazione degli articoli 74, 78 ed 81 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, oppure degli articoli 361, 362 e 363 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, l'ordine di collocamento nella qualifica di cui al primo comma è stabilito tenendo conto della natura dell'avanzamento e della data in cui sono stati indetti i concorsi e gli esami per conseguire l'avanzamento stesso.

Nel caso di identità della natura dell'avanzamento e di contemporaneità dei bandi di concorso o di esame, sarà tenuto conto delle votazioni riportate dagli interessati nelle prove di esame.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Viene presentato un emendamento col quale il Relatore onorevole Piccoli propone il seguente articolo 18-*bis*:

Norme di inquadramento nel nuovo ruolo della carriera dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.

Il collocamento del personale della carriera dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica nel corrispondente ruolo previsto nell'allegata tabella III-*bis* è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge, con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

Gli impiegati del predetto ruolo con coefficiente 402 alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nella qualifica di direttore straordinario con il coefficiente 500.

Gli impiegati che, alla stessa data rivestono le qualifiche di direttore ordinario e di direttore ordinario principale, conservano tali qualifiche *ad personam*, fino al conseguimento della promozione alla qualifica superiore.

Si tratta di una diversa formulazione dell'articolo 37-*bis* del testo del Comitato ristretto: le norme di inquadramento. Esse si rendono necessarie.

NANNUZZI. Perché queste norme si inseriscono dopo l'articolo 18?

PRESIDENTE. Possiamo approvare l'articolo con riserva di collocazione in sede di coordinamento.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Mi rimetto alla Commissione!

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Chiedo l'accoglimento alla Commissione. È stato concordato!

PRESIDENTE. Lo possiamo votare con riserva, come dicevo, di collocazione.

Se siamo d'accordo, pongo allora in votazione l'articolo 18-*bis* nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Sempre dall'onorevole Relatore viene presentato un altro emendamento col quale si propone un articolo 18-*ter*. Osservo che queste proposte aggiuntive avrebbero dovuto pervenirci prima.

PICCOLI, *Relatore*. Pregherei l'onorevole Presidente di voler considerare il fatto che, effettivamente, mentre trovo legittima la sua richiesta di avere testi definitivi in visione in tempo utile per esaminarli e quindi discuterli, siamo riusciti a pervenire ad una conclusione soltanto ieri sera!

PRESIDENTE. Posso anche comprenderlo. E però desidero resti agli atti che questo sistema di legiferazione io non lo condivido! Per questa volta vada, ma non deve avvenire un'altra volta, soprattutto in questa sede!

Comunque, dicevo, c'è un articolo 18-*ter* proposto dal Relatore, onorevole Piccoli. Ne do lettura:

Norme di inquadramento nel nuovo ruolo della carriera degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.

Il collocamento del personale della carriera degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica nel corrispondente ruolo previsto nell'allegata tabella III-*bis* è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, con

la conservazione dell'anzianità di qualifica e di carriera acquisite.

Gli impiegati che nel soppresso ruolo degli aiuti direttori e degli sperimentatori, rivestivano le qualifiche di « aiuto direttore di I classe » e di « aiuto direttore di II classe », conservano *ad personam* dette qualifiche.

Chiedo all'onorevole Sottosegretario di Stato per la riforma dell'amministrazione, se il Governo accoglie questo articolo.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni ed obiezioni pongo in votazione l'articolo 18-*ter* nel testo di cui ho dato lettura, salvo collocazione, in sede di coordinamento.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Il Comitato ristretto non lo ha emendato. Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo nel testo del disegno di legge dopo averne data lettura:

Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti.

Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

(*È approvato*).

Il testo originario del disegno di legge contiene un articolo 20 di cui do lettura:

Riassorbimento dei posti di ispettore generale soprannumerari.

I posti recati in aumento dai ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente legge nelle qualifiche di ispettore generale riassorbono altrettanti posti in soprannumero che per la qualifica stessa sono conferiti ai sensi della legge del 19 ottobre 1959, n. 928.

Il Comitato ristretto propone la soppressione dell'articolo. A detto articolo, però, è stato presentato un emendamento dai colleghi onorevoli Cappugi e Agosta, sostitutivo dell'intero articolo; ne do lettura:

« I posti recati in aumento nei ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente legge nelle qualifiche di ispettore generale riassorbono, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, altrettanti posti in soprannumero che per la qualifica stessa sono conferiti in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Il riassorbimento dei posti ha luogo, nella misura di due terzi dei posti recati in aumento, con l'entrata in vigore della presente legge e, per il rimanente terzo, a datare dal compimento del biennio d'applicazione della citata legge 19 ottobre 1959, n. 928, limitatamente però all'aliquota del 50 per cento dei posti che si renderanno comunque vacanti nella qualifica di ispettore generale ».

BERRY. Quindi, sarebbe una deroga che si vuole opporre alla legge che abbiamo votato un mese fa!

PRESIDENTE. L'onorevole Berry è favorevole a questo?

BERRY. No. Però mi riprometto di suggerire una soluzione alternativa in sede di esame delle tabelle.

NANNUZZI. Noi quale Comitato ristretto proponiamo la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione, con la conseguenza che l'emendamento Cappugi risulterà precluso se sarà approvata la proposta di soppressione dell'articolo.

Mi pare che se votiamo la soppressione tutto si risolve.

Se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, pongo allora in votazione la soppressione dell'articolo 20, come proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvata*).

Dichiaro quindi preclusa la votazione dell'emendamento dell'onorevole Cappugi.

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura nel testo del Comitato ristretto:

Inquadramento in ruolo organico di ex dirigenti U. N. S. E. A., ora in servizio presso il Ministero dell'agricoltura.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricopra i posti di cui alla tabella istituita dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è collocato nel ruolo tecnico ed amministrativo ad esaurimento, di cui al precedente articolo 12, ultimo comma.

Il collocamento nel predetto ruolo è effettuato con la attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita dal personale, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella tabella indicata nel primo comma con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica maturate.

Le qualifiche tecniche e amministrative previste nella tabella XIII, allegata alla presente legge, saranno attribuite a seconda che al titolo di studio posseduto dagli impiegati corrisponda quello richiesto per l'ammissione nel ruolo tecnico o nel ruolo amministrativo.

Il personale contemplato nel secondo comma è ammesso, secondo le norme vigenti, al concorso di merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di ispettore superiore o direttore di sezione nel ruolo tecnico ed amministrativo ad esaurimento di cui alla tabella XIII, valutandosi l'anzianità necessaria per la partecipazione ai concorsi ed agli esami medesimi nel modo stabilito dal secondo comma dell'articolo 323 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Comitato ristretto in realtà propone una aggiunta alla fine del secondo comma diretta ad inserire la seguente espressione: « Con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifiche maturate », nonché un nuovo comma, quello che risulta essere terzo nel testo di cui ho dato lettura.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Sul comma aggiuntivo proposto: « Le qualifiche tecniche e amministrative previste nella tabella XIII, allegata alla presente legge, saranno attribuite a seconda che al titolo di studio posseduto dagli impiegati corrisponda quello richiesto per l'ammissione nel ruolo tecnico o nel ruolo amministrativo ». Ora, io chiedo, rimane sempre qui la parità di grado?

PICCOLI, *Relatore*. Abbiamo solo migliorato il testo per quel personale che aveva laura tecnica e amministrativa.

NANNUZZI. Abbiamo posto loro una diversione.

PRESIDENTE. D'accordo.

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo alle disposizioni transitorie e finali. Do lettura dell'articolo 22 del disegno di legge che, non essendo stato emendato dal Comitato ristretto, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 22.

Gradualità dell'ampliamento dei ruoli tecnici.

I posti che, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, risulteranno comunque disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle II e IV saranno messi a concorso con l'osservanza delle seguenti limitazioni:

1°) nel ruolo di cui alla tabella II: per non più di 150 posti in ciascuno dei primi tre anni;

2°) nel ruolo di cui alla tabella IV: per non più di 120 posti in ciascuno dei primi tre anni.

Peraltro, il primo dei concorsi, che sarà indetto in ciascuno dei predetti ruoli dopo l'entrata in vigore della presente legge per il conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali, verrà espletato tra il personale che trovasi ininterrottamente in servizio da almeno un quinquennio, e con rapporto stabile di impiego, presso gli enti e le sezioni di riforma fondiaria, il quale ne faccia domanda e sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego statale e non abbia, alla data predetta, superato il 40° anno di età, salve le elevazioni dei limiti secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto propone di aggiungere, dopo l'articolo 22, il seguente:

ART. 26-*bis*.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per il conferimento dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e a scelta sono ridotti a metà per tutte le carriere.

Per i primi due concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario contabile, primo archivista e qualifiche equiparato, sia mediante concorso per

merito distinto, sia mediante esami di idoneità, sono ridotti di due anni.

Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti commi non si applicano al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in base a norme relative alle carriere del Ministero dell'agricoltura e foreste, in precedenti promozioni.

Chiedo se vi sono osservazioni.

Poiché non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo nel testo di cui ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23 del testo del Comitato ristretto:

(*Valutazione del servizio presso l'U. N. S. E. A. ai fini delle promozioni*).

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità prescritta per la partecipazione agli esami di concorso o per l'ammissione agli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di direttore di sezione, di primo segretario, di primo archivista e di commesso, e qualifiche equiparate, in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è valutato il servizio prestato in modo continuativo e lodevole presso l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, per non oltre tre anni.

La stessa valutazione viene effettuata per la promozione del predetto personale nei ruoli organici alla qualifica di consigliere di I classe, segretario, archivista e usciere capo e qualifiche equiparate.

Il personale dei ruoli organici che, alla data di entrata in vigore della presente legge rivesta le qualifiche di consigliere di seconda classe, di segretario aggiunto, di applicato e di usciere, e qualifiche equiparate, è ammesso agli scrutini per la promozione alla qualifica immediatamente superiore, pur in assenza della predetta anzianità, se il personale proveniente dai ruoli aggiunti, inquadrato nelle predette qualifiche, a norma del precedente articolo 19, è scrutinabile per detta promozione, per effetto della valutazione di cui al precedente comma.

Lo pongo in votazione, non essendovi osservazioni.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23-*bis*:

Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Le disposizioni contenute nei commi quarto, sesto e settimo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sono estese, a domanda, ai dipendenti statali assunti in servizio non di ruolo in applicazione dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, che, anteriormente al 1° maggio 1948, fino alla cessazione del prestato servizio alle dipendenze dell'ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e successivamente alla data di assunzione nell'amministrazione statale, abbiano svolto, in modo esclusivo e permanente, mansioni di archivio e di copia ovvero mansioni che, secondo l'ordinamento delle carriere statali, spettano al personale della carriera esecutiva.

La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione, non essendovi osservazioni.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23-*ter*:

Riassorbimento degli assegni personali previsti dalla legge 22 febbraio 1951, n. 64.

Il riassorbimento degli assegni personali, attribuiti al personale statale dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, viene effettuato nei modi e nei termini già stabiliti della predetta norma.

PICCOLI, *Relatore*. Il riassorbimento effettivamente avviene per i dipendenti del Ministero del tesoro e delle finanze, però non avviene per l'agricoltura, dove effettivamente ad ogni promozione questo riassorbimento non è avvenuto ai sensi della legge 22 febbraio 1951, n. 64. C'è in pendenza un ricorso al Consiglio di Stato.

Questa è una dichiarazione interpretativa di cui io proprio sento la necessità, anche per favorire il personale.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Dinanzi a questa necessità non possiamo opporci.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 23-*ter*.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 24 cui il Comitato ristretto non ha apportato emendamenti:

Inquadramento in apposito ruolo organico del personale della carriera ausiliaria con mansioni di autista.

Nella prima attuazione della presente legge, gli impiegati del ruolo del personale addetto agli uffici nella carriera ausiliaria di cui alla allegata tabella VIII, i quali svolgono mansioni di autista e, alla data di entrata in vigore della legge medesima, non abbiano superato il 50° anno di età, possono, a domanda, essere trasferiti, nel limite complessivo di 120 unità, nel ruolo del personale tecnico della stessa carriera, indicato nell'annessa tabella IX.

Il collocamento nel ruolo del personale tecnico ausiliario sarà disposto, ove occorra, anche in soprannumero, nella qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita, nel ruolo di appartenenza, alla data di entrata in vigore della presente legge e con la conservazione dell'anzianità di qualifica e di carriera acquisite.

Nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla allegata tabella IX saranno mantenuti scoperti tanti posti quanti risulteranno gli impiegati in soprannumero, nel ruolo medesimo, per effetto della applicazione dei precedenti commi.

Con le stesse modalità ed alle condizioni di cui ai commi precedenti, il collocamento nel predetto ruolo del personale tecnico ausiliario, potrà avvenire anche per gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengano al ruolo aggiunto al ruolo ordinario del personale subalterno, istituito in applicazione dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Tale collocamento, da effettuarsi soltanto per l'eventuale completamento del citato contingente di 120 unità, verrà disposto nell'ordine risultante da graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 25 nel testo del Comitato ristretto:

Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi presso gli Enti di provenienza da parte del personale che lo Stato ha derivato dall'U. N. S. E. A.

Al personale del soppresso ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U. N. S. E. A.) assunto alle dipendenze dello Stato, ed inquadrato nei ruoli ordinari o aggiunti, è data la facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Lo pongo in votazione, non essendovi osservazioni.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26. Il Comitato ristretto non lo ha emendato. Ne do lettura:

Titoli di studio per l'ammissione nei ruoli ad esaurimento per il servizio della repressione delle frodi.

L'ammissione nei ruoli di cui alle tabelle X, XI e XII è subordinata al possesso dei requisiti di carattere generale richiesti per l'accesso all'impiego statale e del titolo di studio di seguito indicato per ciascuno dei predetti ruoli:

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze agrarie per il ruolo ispettivo (tabella X);

b) diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo degli esperti tecnici (tabella XI);

c) diploma di Istituto d'istruzione secondaria di primo grado per il ruolo degli assistenti tecnici (tabella XII).

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27. Il Comitato ristretto non lo ha emendato. Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione dopo averne data lettura:

Facoltà di inquadrare nel ruolo degli analisti per il servizio della repressione delle frodi, chimici appartenenti ai ruoli organici della Amministrazione dello Stato

Nella prima attuazione della presente legge, e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, il personale appartenente a ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato che, alla data predetta, presti, almeno da un anno e senza soluzione di continuità, la propria opera, nella posizione di comando, per il servizio per la repressione delle frodi, può mediante apposita domanda, chiedere il passaggio nel ruolo

di cui alla tabella III, nella qualifica corrispondente a quella rivestita.

Il passaggio è subordinato al possesso del prescritto titolo di studio ed al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello dell'Amministrazione di appartenenza.

Gli impiegati predetti saranno collocati nel nuovo ruolo al posto che loro spetta secondo la data di nomina alla qualifica acquisita nel ruolo di provenienza e con la relativa anzianità di servizio e di qualifica.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura nel testo del Comitato ristretto:

Inquadramento negli appositi ruoli ad esaurimento di coloro che già prestano opera per il servizio della repressione delle frodi.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli di cui alle annesse tabelle X, XI e XII sono conferiti mediante apposito concorso da espletare tra coloro che, alla data predetta da almeno un biennio e senza soluzione di continuità, prestino la propria opera con la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria per il servizio della repressione delle frodi, sempreché siano in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego statale e non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età, comprensivo detto limite di tutte le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i posti disponibili nelle qualifiche indicate nelle successive lettere *a*), *b*) e *c*) dei ruoli di cui alle predette tabelle, possono essere conferiti mediante appositi concorsi da espletare tra coloro che, oltre al possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti dal precedente comma, abbiano esercitato ininterrottamente funzioni pari a quelle del ruolo cui appartengono i posti da conferire per un periodo non inferiore a quello come appresso stabilito:

a) cinque e due anni per le qualifiche dei ruoli della carriera direttiva cui sono annessi, rispettivamente, i coefficienti 325 e 271;

b) sette e quattro anni per le qualifiche dei ruoli della carriera di concetto cui sono annessi, rispettivamente, i coefficienti 271 e 229;

c) sette e due anni per le qualifiche dei ruoli della carriera esecutiva cui sono annessi, rispettivamente, i coefficienti 202 e 180.

Il Comitato ristretto in realtà ha proposto di sostituire al primo comma l'espressione: « cinquantesimo anno di età », con l'espressione: « cinquantacinquesimo anno di età ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 29. Ne do lettura nel testo del Comitato ristretto:

Inquadramento nel ruolo degli analisti dei chimici addetti al servizio per la repressione delle frodi.

Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica di analista di seconda classe, iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella III, sono conferiti mediante apposito concorso da espletare tra coloro che, da almeno un biennio e senza soluzione di continuità, prestino la propria opera per le analisi del servizio della repressione frodi, semprecché siano in possesso del titolo di studio prescritto dal precedente articolo 6 e degli altri requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego statale e non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età, comprensivo detto limite di tutte le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di analista di prima classe possono essere conferiti mediante apposito concorso da espletare tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, esercitino ed abbiano esercitato ininterrottamente, da almeno 5 anni le funzioni del ruolo di cui all'annessa tabella III.

Anche qui il Comitato ristretto ha proposto di sostituire al primo comma l'espressione: « cinquantesimo anno di età », con l'espressione: « cinquantacinquesimo anno di età ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli 30, 31, 32 che il Comitato ristretto non ha emendati e che, non essendovi altri emendamenti, se non

vi sono osservazioni, pongo successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 30.

Modalità per lo svolgimento dei concorsi per il primo conferimento dei posti di organico istituiti per il servizio della repressione delle frodi.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con i decreti mediante i quali saranno indetti i concorsi di cui ai precedenti articoli 28 e 29, stabilisce le modalità di svolgimento dei concorsi medesimi.

(*È approvato*).

ART. 31.

Valutazione, ai fini della progressione di carriera, dei servizi resi dagli addetti al servizio della repressione delle frodi.

Il servizio prestato nelle qualità di cui agli articoli 28 e 29, anche prima del collocamento nei ruoli di cui alle tabelle III, XI e XII, è utile ai fini dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi ed agli esami per la promozione alle qualifiche di: direttore analista superiore, ispettore superiore, primo esperto tecnico e primo assistente tecnico.

(*È approvato*).

ART. 38.

Divieto di nuove assunzioni di personale per il servizio della repressione frodi.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna assunzione di personale, sotto qualsiasi forma, può essere effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dagli Istituti indicati dal precedente articolo 13, ultimo comma, per il servizio repressione frodi demandato al predetto Ministero dal regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni ed aggiunte.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 33. Il Comitato ristretto non lo ha emendato. L'articolo è il seguente:

Prima attuazione del ruolo delle assistenti rurali.

In sede di prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di vice assistente iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella V, sono conferiti mediante concorso tra il personale che, in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti dal 2° comma del precedente articolo 9, eccettuato il limite massimo di età che è portato a 36 anni fatte salve le elevazioni consentite dalle leggi vigenti in materia, fruisca, da almeno un biennio, presso gli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di borse di studio per l'assistenza alle famiglie contadine.

Le modalità del concorso di cui al precedente comma sono determinate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste con il decreto con il quale è bandito il concorso medesimo.

Direi di modificare le parole: « 36 anni » in modo da sostituirle con « 40 anni ».

NANNUZZI. Praticamente i posti iniziali qui sono conferiti al personale che già si trova alle dipendenze del Ministero! Senza concorso. È un fatto di notevole gravità. Qui, tutti i posti sono occupati dal personale; non si prevede una metà, un terzo di posti da conferirsi mediante concorso riservato: tutti i posti sono attribuiti agli impiegati che già li occupano. Questo significa non far concorsi per gli altri, per altre persone che pure hanno legittime aspettative avendo studiato, avendo conseguito un titolo di studio.

Qui si dice: le modalità del concorso sono determinate dal Ministro, ma di che tipo di concorso si tratta?

PRESIDENTE. Le modalità del concorso sono determinate.

NANNUZZI. Non è amimssibile il fatto che il Ministero sia arbitro di decidere il tipo di concorso. Può consentirsi, al massimo, una riserva di posti.

PRESIDENTE. Quanti sono i posti di tabella?

BERRY. Sono cento le assistenti rurali previste dalle tabelle.

NANNUZZI. Mettiamo i destinatari in condizione di favore rispetto agli altri, facendoli partecipare ad un concorso, ma non disponiamo che tutti i posti vengano attribuiti al personale che già li occupa.

PRESIDENTE. Non possono essere cento. Si tratta di posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo, che sono cinquantadue.

BERRY. I posti disponibili sono cento.

PRESIDENTE. In sede di prima attuazione?

BERRY. Un chiarimento di carattere tecnico: questa nostra è una formulazione che è stata sempre ripetuta in tutte le disposizioni di legge che comportano sistemazione di personale e in ogni caso i posti disponibili sono in rapporto, sempre, alla qualifica iniziale. Lo sviluppo di carriera si scaglionerà nelle varie qualifiche.

Resta soltanto l'osservazione del collega Nannuzzi, se dobbiamo prevedere il riassorbimento di tutti o solo di una determinata percentuale degli attuali dipendenti non di ruolo.

NANNUZZI. L'onorevole Sottosegretario ci può dire quanti sono gli impiegati che fruiscono delle borse di studio per l'assistenza alle famiglie contadine?

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non lo potrei precisare in questo momento.

PRESIDENTE. Ce ne saranno due o tre per ogni provincia.

PICCOLI, *Relatore*. Sono convinto che sono cento.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Possiamo sospendere per breve tempo la discussione dell'articolo 33.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, accantoniamo per il momento l'articolo 33.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 34 cui il Comitato ristretto non propone emendamenti:

Utilizzazione del personale dei servizi dell'Amministrazione presso gli uffici amministrativi degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali.

Agli uffici di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 4 possono essere preposti ed assegnati rispettivamente direttori di divisione, direttori di sezione ed impiegati di qualifica inferiore appartenenti al ruolo ad esaurimento della carriera direttiva dei servizi dell'alimentazione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 34-*bis*:

Ulteriore utilizzazione del personale del ruolo tecnico della agricoltura e del ruolo dei servizi contabili, incarichi ricoperti prima della entrata in vigore della legge.

Gli impiegati appartenenti al ruolo tecnico dell'agricoltura, di cui all'annessa tabella IV, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, risultavano preposti a sezioni specializzate degli ispettorati agrari compartimentali, degli ispettorati provinciali della agricoltura, degli osservatori per le malattie delle piante, delle stazioni o istituti di sperimentazione agraria e talassografica od anche a sezioni distaccate degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sono, a domanda, ulteriormente utilizzati in detti incarichi, salvo parere contrario del consiglio di Amministrazione.

Analoga utilizzazione è disposta in favore degli impiegati appartenenti al ruolo dei servizi contabili, di cui all'annessa tabella V, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge erano preposti ad uffici amministrativo-contabili.

Lo pongo in votazione, non essendovi osservazioni.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 35. Il Comitato ristretto non lo ha emendato. Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione dopo averne data lettura:

Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi per la repressione delle frodi prima dell'inquadramento negli appositi ruoli.

Il personale immesso nei ruoli di cui alle annesse tabelle III, X, XI e XII ha la facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, il servizio prestato alle dipendenze degli Istituti di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1953, n. 5080, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1953.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 36. Il Comitato ristretto non lo ha emendato. L'articolo è il seguente:

Riscatto dei servizi resi presso le cattedre ambulanti di agricoltura, ai fini dell'indennità di buonuscita.

Nei confronti del personale delle soppresse cattedre ambulanti di agricoltura il quale, in seguito all'inquadramento nei ruoli statali, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza statale, di servizi prestati con rapporto stabile alle dipendenze delle predette cattedre, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è autorizzato a riconoscere tali servizi agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, verso pagamento di un contributo a totale carico del personale stesso, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione del suddetto Ente.

PICCOLI, *Relatore*. Debbo dichiarare che ad un certo momento il Comitato ristretto aveva voluto migliorare questo articolo! E però, in seguito ad una serie di scambi di punti di vista avuti, abbiamo constatato che tutta questa materia non poteva essere regolata in questa sede e che lo sarà successivamente. Trattandosi di una materia delicatissima e che comporta oneri rilevantissimi per lo Stato, non è stato possibile, in sede di esame dell'articolo in questione, affrontare la soluzione del problema.

Questo io lo dico soprattutto agli effetti del lavoro svolto dal Comitato ristretto.

NANNUZZI. E l'aggiunta di cui si stabilì l'inserimento in questo articolo e che era relativa al riconoscimento del servizio prestato quale militare?

Non metto in dubbio che ci sia da regolamentare tutta la questione nei suoi termini più generali e che c'è l'impegno di farlo al più presto – per quanto noi sappiamo il valore di certi impegni – però affrontiamo questo problema ed in un certo modo lo risolviamo per una sola categoria di persone e non per altre categorie di dipendenti dello stesso Ministero! Io mi domando perché, a differenza di tutte le categorie, si concede a questo personale un particolare beneficio. Non è che io sia contrario alla disposizione, ma ritengo che, invece, bisogna estendere la portata in modo da farvi entrare altre categorie di dipendenti, anzi, se è possibile, tutti quelli che si trovano in condizione analoga.

In altri termini, ritengo, ad esempio, che il riconoscimento di cui all'articolo in questione vada esteso al personale degli istituti di incremento ippico, e dei disciolti depositi stalloni.

Io domando, dal momento che si riconosce il servizio prestato presso le soppresse cattedre ambulanti di agricoltura, perché non si deve riconoscere, nell'ambito dello stesso Ministero, il servizio prestato da altro personale presso altri organismi?

Io avevo proposto emendamenti aggiuntivi.

PICCOLI, *Relatore*. Gli emendamenti che avevamo proposto erano in realtà di portata più ampia.

NANNUZZI. Non parlo di quelli. Si tratta soltanto di prevedere un analogo riconoscimento di quello previsto per altre categorie di personale, quelle che ho indicato.

PICCOLI, *Relatore*. Spiego subito all'onorevole Nannuzzi che questo « analogo riconoscimento » non è possibile estendere alle categorie cui ha fatto riferimento perché non si tratterebbe di riconoscimento « analogo »: le categorie cui fa riferimento l'onorevole Nannuzzi hanno prestato servizio come personale militare mentre quelle delle cattedre ambulanti sono sempre state considerate come personale civile. Si tratta di situazioni differenti. L'accoglimento dell'emendamento Nannuzzi importerebbe gravi conseguenze e non solo sul piano finanziario.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. V'è una ulteriore ragione: le cattedre ambulanti possedevano un patrimonio proprio che è stato poi assorbito nel patrimonio dello Stato senza che si provvedesse all'atto dell'incameramento a distinguere il patrimonio del personale da quello dell'Amministrazione. Nulla di simile per le categorie cui si riferisce l'onorevole Nannuzzi.

PRESIDENTE. Evidentemente le argomentazioni del Relatore e del Governo hanno convinto il collega Nannuzzi. D'altra parte non sono stati presentati emendamenti, quindi, pongo in votazione l'articolo 36 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 37 di cui è stata proposta la soppressione dal Comitato ristretto dato che esso si riferisce all'articolo 16 già soppresso:

Valutazione dei servizi resi in posizione di comando presso le Regioni a statuto speciale, come servizio periferico di istituto per la progressione di carriera.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 16, nei riguardi del personale comandato presso le Regioni a statuto speciale è considerato servizio periferico quello svolto presso i servizi dell'agricoltura delle Regioni stesse.

Pongo ai voti la soppressione dell'articolo 37.

(*È approvata*).

Il Comitato ristretto propone di aggiungere un articolo 37-*bis*: si tratta di materia già regolata in relazione agli articoli 18-*bis* e 18-*ter*.

PICCOLI, *Relatore*. D'accordo. Il Comitato ristretto ritira l'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 37-*ter* proposto dal Comitato ristretto che, a rigore, dobbiamo considerare articolo 37-*bis*:

*Estensione delle disposizioni degli articoli 21, 23, 23-*bis *e 25 al personale transitato nei ruoli delle Regioni a statuto speciale.*

Le disposizioni contenute negli articoli 21, 23, 23-*bis* e 25 si applicano altresì al perso-

nale statale proveniente dal disciolto ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, transitato nei ruoli delle Regioni a statuto speciale, che chieda di rientrare nell'amministrazione statale nei modi e nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960 n. 104.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 38 nel testo del Comitato ristretto, articolo che ha avuto, come quello successivo, il parere favorevole della Commissione Bilancio:

Norme di finanziamento.

Per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-1964 gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli n. 53, 57, 71 e 124 dell'esercizio finanziario 1961-62 saranno ridotti, con riferimento alla misura dell'esercizio finanziario corrente, rispettivamente di lire 50.000.000, 145.000.000, 350.000.000 e 75.000.000.

L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 dicembre 1958, n. 1094, è ridotta, per la quota afferente agli esercizi finanziari 1961-62, 1962-63 e 1963-64, rispettivamente di lire 93.000.000, lire 810.000.000 e lire 900.000.000.

L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 luglio 1957, n. 667, è ridotta per le quote afferenti agli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64, rispettivamente di lire 270.000.000 e di lire 470.000.000.

L'autorizzzazione di spesa di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1778, è ridotta per la quota afferente all'esercizio finanziario 1963-64 di lire 110.000.000.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 39 nel testo del Comitato ristretto:

Norme di finanziamento.

All'onere di lire 713.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1961-62, si provvede con la riduzione di lire 50.000.000, lire 145.000.000, lire 350.000.000, lire 75.000.000 e lire 93.000.000 rispettivamente dei capitoli 53, 57, 71, 124 e 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo.

All'onere di lire 1.700.000.000 afferenti al l'esercizio finanziario 1962-63 e di lire 2.100.000.000 afferenti all'esercizio finanziario 1963-64 si provvede con le disponibilità risultanti dall'applicazione dell'articolo 38.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 39-*bis*:

Ripartizione dei posti di dotazione organica fra gli uffici.

Con decreto del Presidente della Repubblica sarà stabilita la ripartizione della dotazione organica di cui alla presente legge fra gli uffici dell'amministrazione centrale e gli uffici periferici.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 40 che il Comitato ristretto non ha ritenuto di modificare:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Propongo io, però, un emendamento soppressivo dell'articolo 40. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Riprendiamo la discussione dell'articolo 33, che abbiamo sospeso poco fa, in attesa di delucidazioni da parte del Sottosegretario all'Agricoltura.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questi assistenti rurali già in servizio hanno superato un rigoroso concorso per esame e non soltanto per titoli. Hanno frequentato un corso di specializzazione di quattro mesi e sono in servizio dal 1957, accettando anche quella forma di trattamento che è connessa con le borse di studio. Per premiare sia la preparazione originaria, sia quella acquisita, sia per compensarli del trattamento finora subito che non è molto decoroso, si è proposta questa formula.

NANNUZZI. Sono conferiti mediante concorso tra il personale che fruisca « almeno da un biennio ».

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Tramite regolare concorso.

NANNUZZI. Qui dice mediante concorso. Bisogna specificare: che tipo di concorso debbono fare?

PRESIDENTE. Secondo comma.

PICCOLI, *Relatore*. C'è un riferimento all'articolo 9.

NANNUZZI, Mettiamo almeno: « concorso per titoli ».

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto la formulazione « concorso per titoli ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 33:

« *Dopo le parole*: mediante concorso, *aggiungere le parole*: per titoli ».

(*È approvato*).

C'è un altro emendamento aggiuntivo sempre al primo comma dell'articolo 33:

« *Alla fine del comma, dopo le parole*: per l'assistenza alle famiglie contadine, *aggiungere*: che abbiano conseguito per effetto di concorso ».

Pongo ai voti questo emendamento aggiuntivo all'articolo 33.

(*È approvato*).

Pongo ai voti il primo comma dell'articolo 33 come risulta a seguito degli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Pongo ai voti il secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

Prima attuazione del ruolo delle assistenti rurali.

In sede di prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di vice-assistente, iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella V, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale che, in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti dal II comma del precedente articolo 9, eccettuato il limite massimo di età che è portato a 40 anni fatte salve le elevazioni consentite dalle leggi vigenti in materia, fruisca, da almeno un biennio, presso gli uffici del ministero dell'agricoltura e delle foreste di borse di studio per l'assistenza alle famiglie contadine che abbia conseguito per concorso.

Le modalità del concorso di cui al precedente comma sono determinate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste con il decreto con il quale è bandito il concorso medesimo.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle tabelle.

La tabella I, nel testo del disegno di legge è la seguente:

TABELLA I.

RUOLO AMMINISTRATIVO
(CARRIERA DIRETTIVA).

Coefficiente	Qualifiche		Numero dei posti
900	Direttore generale		7
670	Ispettore generale		24
500	Direttore di divisione. . .	(*a*)	60
402	Direttore di sezione . . .	(*b*) (*c*)	120
325	Consigliere di 1ª classe .	(*c*)	254
271	Consigliere di 2ª classe .		
229	Consigliere di 3ª classe .		
	Totale . . .		465

(*a*) Dei 60 posti di organico, 16 sono riservati agli ispettori agrarati compartimentali.

(*b*) Dei 120 posti di organico, 76 sono riservati agli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

(*c*) Di cui 20 posti nella qualifica di direttore di sezione e 130 posti nelle qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe, da utilizzare in relazione ad altrettante vacanze nelle corrispondenli qualifiche del ruolo della carriera direttiva di cui alle tabelle annesse alla legge 6 marzo 1958, n. 199, per effetto del graduale esaurimento del ruolo.

Il Comitato ristretto propone di sostituirla con la seguente:

TABELLA I.

RUOLO AMMINISTRATIVO CENTRALE E PERIFERICO
(CARRIERA DIRETTIVA).

Coefficiente	Qualifiche		Numero dei posti
900	Direttore generale		7
670	Ispettore generale		27
500	Direttore di divisione	(*a*)	68
402	Direttore di sezione	(*b*) (*c*)	128
325	Consigliere di 1ª classe		235
271	Consigliere di 2ª classe		
229	Consigliere di 3ª classe		
	Totale . . .		465

(*a*) Dei 68 posti di organico, 16 sono riservati agli ispettorati agrari compartimentali.

(*b*) Dei 128 posti di organico, 76 sono riservati agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

(*c*) Di cui 20 posti nella qualifica di direttore di sezione e 130 posti nelle qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe, da utilizzare in relazione ad altrettante vacanze nelle corrispondenti qualifiche del ruolo della carriera direttiva di cui alle tabelle annesse alla legge 6 marzo 1958, n. 199, per effetto del graduale esaurimento del ruolo.

Poiché non vi sono altri emendamenti, se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la tabella I nella formulazione proposta dal Comitato ristretto.

(*È approvata*).

La tabella II, nel testo del disegno di legge è la seguente:

TABELLA II.

RUOLO TECNICO SUPERIORE DELL'AGRICOLTURA

(CARRIERA DIRETTIVA).

Coefficiente	Qualifica		Numero dei posti
—	—		—
900	Presidente del Consiglio Superiore dell'agricoltura .		1
670	Ispettore generale	(*a*)	70
500	Ispettore capo	(*a*)	260
402	Ispettore superiore	(*a*)	500
325	Ispettore principale . .	(*a*)	1.072
271	Ispettore		
229	Ispettore aggiunto . . .		
	Totale		1.903

(*a*) Di cui 5 posti nella qualifica di ispettore generale, 15 posti in quella di ispettore capo, 25 in quella di ispettore superiore e 70 in quella di ispettore principale, ispettore e ispettore aggiunto, da utilizzare in relazione ad altrettante vacanze nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui alla tabella XIII, annessa alla presente legge.

Il Comitato ristretto l'ha così modificata:

TABELLA II.

RUOLO TECNICO SUPERIORE DELL'AGRICOLTURA CENTRALE E PERIFERICO

(CARRIERA DIRETTIVA).

Coefficiente	Qualifiche		Numero dei posti
—	—		—
900	Presidente del Consiglio Superiore dell'agricoltura		1
670	Ispettore generale	(*a*)	90
500	Ispettore capo	(*a*)	287
402	Ispettore superiore	(*a*)	545
325	Ispettore principale	(*a*)	980
271	Ispettore		
229	Ispettore aggiunto		
	Totale . . .		1.903

(*a*) Di cui 5 posti nella qualifica di ispettore generale, 22 posti in quella di ispettore capo, 38 in quella di ispettore superiore e 50 in quelle di ispettore principale, ispettore e ispettore aggiunto, da utilizzare in relazione ad altrettante vacanze nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui alla tabella XIII, annessa alla presente legge.

V'è un emendamento del deputato Cappugi che è questo:

« Nota *a*) alla Tabella II: Oltre a 5 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze determinate dall'attuazione del Piano quinquennale di sviluppo agricolo, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Sono contrario!

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Contrario!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Cappugi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la Tabella II nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvata*).

La tabella III, nel testo del disegno di legge è la seguente:

TABELLA III.

RUOLO DEGLI ANALISTI PER IL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI

(CARRIERA DIRETTIVA).

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
—	—	—
670	Ispettore generale analista	1
500	Direttore analista capo	9
402	Direttore analista superiore . . .	20
325	Analista di 1ª classe	60
271	Analista di 2ª classe	
	Totale	90

Il Comitato ristretto non l'ha modificata. Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni, la pongo senz'altro in votazione nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvata*).

Il Comitato ristretto propone di aggiungere dopo la tabella III, la seguente di cui do let-

tura nel testo proposto dal Relatore e che risulta coordinato rispetto al testo approvato dell'articolo 5:

RUOLO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA E TALASSOGRAFICA

(CARRIERE DIRETTIVE).

(*Carriera dei direttori*).

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
970	Direttore capo	2
900	Direttore superiore	(a) 30
670	Direttore ordinario	
500	Direttore straordinario	
	Totale	32

(a) Di cui tre per gli istituti talassografici.

(*Carriera degli sperimentatori*).

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
500	Sperimentatore capo (b)	218
402	Sperimentatore superiore (b)	
325	Sperimentatore principale	
271	Sperimentatore (c)	

(b) Di cui due per gli istituti talassografici.
(c) Di cui quattro per gli istituti talassografici.

Se non vi sono osservazioni, non essendovi emendamenti, pongo in votazione la tabella III-*bis* proposta dal Relatore.

(*È approvata*).

Do ora lettura delle successive tabelle IV, V, VI e VII, nel testo del Comitato ristretto e, non essendovi osservazioni, pongo successivamente in votazione nella nuova formulazione, proposta dal Comitato ristretto:

TABELLA IV.

RUOLO TECNICO CENTRALE E PERIFERICO DELL'AGRICOLTURA

(CARRIERA DI CONCETTO).

Coefficiente	Qualifiche		Numero dei posti
500	Esperto capo	(a)	50
402	Esperto principale	(b)	250
325	Primo esperto	(c)	300
271	Esperto	(d)	805
229	Esperto aggiunto		
202	Vice esperto		
	Totale		1.405

(a) Di cui 1 posto riservato per gli istituti talassografici.
(b) Di cui 2 posti riservati per gli istituti talassografici.
(c) Di cui 3 posti riservati per gli istituti talassografici.
(d) Di cui 12 posti riservati per gli istituti talassografici.

NOTA. – N. 72 posti della dotazione organica di 1.405, sono riservati, in complesso, per gli Istituti di sperimentazione agraria.

(*È approvata*).

TABELLA V.

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEI SERVIZI CONTABILI

(CARRIERA DI CONCETTO).

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
500	Ispettore capo	20
402	Segretario contabile principale	90
325	Primo segretario contabile	110
271	Segretario contabile	280
229	Segretario contabile aggiunto	
202	Vice segretario contabile	
	Totale	500

(*È approvata*).

TABELLA VI.

RUOLO DELLE ASSISTENTI RURALI

(CARRIERA DI CONCETTO)

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
402	Assistente principale	3
325	Primo assistente	24
271	Assistente	73
229	Assistente aggiunto	
202	Vice assistente	
	Totale	100

(*È approvata*).

TABELLA VII.

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEL PERSONALE ESECUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

(CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO).

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
271	Archivista capo	100
229	Primo archivista	220
202	Archivista	680
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
	Totale	1.000

(*È approvata*).

Il Comitato ristretto propone di aggiungere, dopo la tabella VII, la seguente:

TABELLA VII-*bis*

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEI SORVEGLIANTI DEGLI ISTITUTI DI INCREMENTO IPPICO

(CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO).

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
271	Capo sorvegliante	2
229	Primo sorvegliante	5
202	Sorvegliante	25
180	Sorvegliante aggiunto	
157	Aiuto sorvegliante	
	Totale	32

Se non vi sono osservazioni, non essendovi emendamenti, pongo in votazione la tabella VII-*bis* proposta dal Comitato ristretto.

(*È approvata*).

Do lettura delle tabelle VIII e IX nel testo proposto dal comitato ristretto, e non essendovi emendamenti, se non vi sono osservazioni, pongo in votaizone nella nuova formulazione:

TABELLA VIII.

RUOLO DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI

(CARRIERA PERSONALE AUSILIARIO).

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	(*a*) 102
159	Usciere capo	797
151	Usciere	
142	Inserviente	
	Totale	900

(*a*) Dei quali n. 91 sono riservati agli uffici periferici.

(*È approvata*).

TABELLA IX.

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEL PERSONALE TECNICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
173	Capo autorimessa	1
159	Primo autista	160
151	Autista	
	Totale (*a*)	161

(*a*) Il personale del soppresso ruolo degli agenti tecnici è inquadrato nel presente ruolo conservando, *ad personam*, la qualifica rivestita.

(*È approvata*).

Le successive tabelle X, XI e XII non sono state modificate dal Comitato ristretto. Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono

osservazioni, le pongo successivamente in votazione nel testo del disegno di legge dopo averne dato lettura:

TABELLA X.

CARRIERA DIRETTIVA

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO ISPETTIVO PER IL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI.

(*Ruolo ad esaurimento*).

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
500	Ispettore capo	2
402	Ispettore superiore	4
325	Ispettore principale	6
271	Ispettore	
229	Ispettore aggiunto	
	Totale	12

(*È approvata*).

TABELLA XI.

CARRIERA DI CONCETTO

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEGLI ESPERTI PER LA REPRESSIONE FRODI.

(*Ruolo ad esaurimento*).

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
500	Esperto tecnico superiore	1
402	Esperto tecnico principale	5
325	Primo esperto tecnico	15
271	Esperto tecnico	75
229	Esperto tecnico aggiunto	
202	Vice esperto tecnico	
	Totale	96

(*È approvata*).

TABELLA XII.

CARRIERA ESECUTIVA

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEGLI ASSISTENTI TECNICI DEL SERVIZIO REPRESSIONI FRODI.

(*Ruolo ad esaurimento*).

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
271	Assistente tecnico capo	2
229	Primo assistente tecnico	6
202	Assistente tecnico	38
180	Assistente tecnico aggiunto	
157	Vice assistente tecnico	
	Totale	46

(*È approvata*).

Do infine lettura delle successive tabelle XIII e XIV, nel testo proposto dal Comitato ristretto e, non esesndovi emendamenti, se non vi sono osservazioni, pongo successivamente in votazione nella nuova formulazione:

TABELLA XIII.

CARRIERA DIRETTIVA

RUOLO TECNICO E RUOLO AMMINISTRATIVO AD ESAURIMENTO CENTRALE E PERIFERICO PER GLI EX DIRIGENTI U.N.S.E.A. GIÀ COLLOCATI NELLA TABELLA IX DALLA LEGGE 22 FEBBRAIO 1951, N. 64.

(*Ruolo ad esaurimento*).

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
670	Ispettore generale	5
500	Ispettore capo o direttore di divisione	22
402	Ispettore superiore o direttore di sezione	38
325	Ispettore principale o consigliere di 1ª classe	50
271	Ispettore o consigliere di 2ª classe	
229	Ispettore aggiunto o consigliere di 3ª classe	
	Totale	115

(*È approvata*).

TABELLA XIV.

OPERAI PERMANENTI

SERVIZIO ISTITUTI D'INCREMENTO IPPICO.

Coefficiente	Qualità di mestiere	Categoria	Numero dei posti
173	Palafreniere	I-S	250
159	Guardia-scuderia	II-OP	

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge anche in relazione a quanto stabilito a proposito dell'articolo 5.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Resta inteso che le proposte di legge nn. 607, 656 e 1299, non si considerano assorbite dall'approvazione di questo disegno di legge, in quanto riguardanti non solo il personale ex U.N.S.E.A. in servizio presso il Ministero dell'agricoltura, ma anche quello in servizio presso altri ministeri, e precisamente quelli del tesoro e delle finanze, per cui dette proposte potranno dirsi assorbite soltanto quando, nelle rispettive sedi, avranno potuto trasfondere analoghe norme.

Quindi, conformemente al suggerimento del Comitato ristretto, come precisato dall'onorevole Relatore, l'esame di dette proposte di legge avverrà in riferimento ai disegni di legge concernenti il riordinamento degli organici dei citati ministeri, disegni di legge deferiti, com'è noto, in sede legislativa, alla competenza di questa Commissione.

Onorevoli colleghi, siamo giunti felicemente in porto e, permettetemi di dirlo, non posso che compiacermi del lavoro compiuto e ringraziare ancora una volta l'onorevole Piccoli ed i colleghi componenti il Comitato ristretto che hanno agevolato così il nostro compito attraverso la loro lunga fatica. Ringrazio anche gli onorevoli rappresentanti del Governo che hanno dato la loro fattiva collaborazione in questo senso.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi si consenta, signor Presidente di ringraziare lei, l'intera Commissione e in modo alquanto particolare gli onorevoli Piccoli, Berry e Nannuzzi per la collaborazione veramente singolare, tenace, appassionata che ha condotto all'approvazione di questo disegno di legge che costituisce per il Ministero dell'agricoltura il raggiungimento di una tappa veramente importante.

PRESIDENTE. Sono lieto che si sia arrivati, sia pure con qualche ritardo, a questa conclusione perché è nostra comune sensazione che si tratta di norme di rilievo non solo per il dicastero dell'agricoltura, ma anche per l'intero settore dell'agricoltura italiana!

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cengarle ed altri: Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 (Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato) (2121-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cengarle, Azimonti, La Penna, Toros, Pavan, Casati, Donat-Cattin, Zanibelli, Calvi, Scalia, Colleoni, Sabatini, Storti, Armato, Marotta Vincenzo, Corona Giacomo, Gorrieri Ermanno e Sinesio: « Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 ».

Il progetto di legge, per il quale vi è il parere della V Commissione (Bilancio), da noi approvato nella seduta del 21 giugno 1961, è stato successivamente esaminato e approvato con alcune modifiche dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 novembre 1961. Le modifiche apportate dalla Commissione Igiene e sanità del Senato vertono esclusivamente sull'articolo 4, per cui il nostro esame odierno si limita a questa parte del progetto di legge. Sulle modifiche in questione si è espressa la Commissione Bilancio con parere favorevole testé pervenutoci.

Prego quindi l'onorevole Colleselli, relatore sul provvedimento, di voler succintamente riferire alla Commissione in merito alle modifiche onde si possa poi procedere al loro esame ed eventualmente approvare definitivamente il provvedimento.

COLLESELLI, *Relatore*. Molto succintamente! Mi dichiaro senz'altro favorevole alle modifiche, osservando anche che, se il rappresentante del Governo, al Senato, ha accettato le modifiche votate da quella Commissione, evidentemente queste devono essere fondate. Si è reso, infatti, necessario sanare quella che è stata forse, una nostra lacuna, per non dire una dimenticanza. Si tratta di questo: nei ruoli di cui alla tabella *B* della sanità abbiamo dato la possibilità di essere trasferiti impiegati dalla carriera esecutiva a quella di concetto. Non è stato previsto però altrettanto per gli archivisti in possesso di eguale titolo di studio! A soddisfare detta esigenza di perequazione tende la modifica introdotta dal Senato.

Ora, da un lato, la proposta della Commissione Igiene e sanità del Senato è restrittiva, perché prevede l'esame con prova pratica e colloquio, ecc., dall'altro però è perequativa consentendo a tutti gli impiegati nella qualifica di archivista, di essere così ammessi attraverso sia pure un esame di prova e colloquio, alla carriera di concetto.

Quindi, è stata sanata, come dicevo, una nostra dimenticanza. E, poiché sono gli stessi interessati a richiederlo e non vi è aumento di spesa, e poiché mi sembra abbiamo disposto in modo analogo in un altro caso, con norme quasi dello stesso tenore, ritengo si possano senz'altro acettare queste modifiche introdotte dal Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e, prima di passare all'esame dell'articolo modificato, chiedo se vi sono osservazioni. Sentiamo i presentatori e il Governo.

CENGARLE. Concordo con l'onorevole Relatore.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Nessuna obiezione!

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche. Si tratta di alcuni emendamenti all'articolo 4, il cui primo comma rimane invariato, mentre il secondo, nella prima parte, è stato modificato. La nostra Commissione aveva approvato questa parte del secondo comma nel seguente testo:

« Il personale appartenente, da almeno un anno, al ruolo di cui al precedente comma ed al corrispondente ruolo aggiunto, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle prime due qualifiche della carriera di concetto dei segretari tecnici, prendendo posto in ruolo, dopo l'ultimo iscritto, nel seguente ordine: ».

La XI Commissione del Senato l'ha così modificato:

« Il personale collocato nel ruolo degli aiutanti tecnici o nel corrispondente ruolo aggiunto in applicazione del disposto dell'articolo 1, ultimo comma, del citato decreto 11 agosto 1959, n. 750, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle prime due qualifiche della carriera di concetto dei segretari tecnici prendendo posto in ruolo, dopo l'ultimo iscritto, nel seguente ordine: ».

Pongo in votazione questa prima parte del secondo comma dell'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvata*).

La seconda parte del comma non ha subìto variazioni rispetto al testo da noi approvato.

La XI Commissione del Senato ha quindi introdotto il seguente comma aggiuntivo che, se approvato, diventa il terzo comma dell'articolo 4:

« Nella prima attuazione della presente legge, il personale, appartenente da almeno tre anni ai ruoli anche ad esaurimento delle carriere esecutive del Ministero della sanità o ai corrispondenti ruoli aggiunti, è ammesso a partecipare ad un concorso per esame speciale, costituito da una prova pratica ed un colloquio, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera di concetto di segretari tecnici nei limiti di un decimo dei posti del ruolo di detta carriera. I vincitori del concorso prenderanno posto dopo il personale inquadrato ai sensi del comma precedente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato il terzo comma dell'articolo 4 nel seguente testo:

« I segretari tecnici, che siano transitati a seguito di concorso, ovvero in applicazione del presente articolo, dal ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici a quello della carriera di concetto, conservano, ai soli effetti giuridici, l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

« I segretari tecnici, che siano transitati a seguito di concorso, ovvero in applicazione del presente articolo, dai ruoli delle carriere esecutive del Ministero della sanità a quello della carriera di concetto, conservano, ai soli effetti giuridici, l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.

Pongo in votazione il comma nel testo della Commissione del Senato che, se approvato, dievnta il quarto comma dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Il quarto comma non è stato modificato. Esso diventa il quinto e ultimo comma dell'articolo 4 che pongo ora in votazione complessivamente nella nuova formulazione del Senato, dopo averne data lettura:

Il ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, di cui al quadro 3, tabella 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1949, n. 750, resta ad esaurimento; nella carriera di concetto dei segretari tecnici debbono essere lasciati vacanti tanti posti, di qualifica pari o superiore, quanti sono quelli coperti nel ruolo predetto.

Il personale collocato nel ruolo degli aiutanti tecnici o nel corrispondente ruolo aggiunto in applicazione del disposto dell'articolo 1, ultimo comma, del citato decreto 11 agosto 1959, n. 750, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, nelle prime due qualifiche della carriera di concetto dei segretari tecnici prendendo posto in ruolo, dopo l'ultimo iscritto, nel seguente ordine:

1°) nella qualifica di segretario tecnico di seconda classe:

a) aiutante tecnico superiore;

b) aiutanti tecnici capi;

c) primi aiutanti tecnici;

2°) nella qualifica di segretario tecnico di terza classe:

a) aiutanti tecnici di prima classe;

b) aiutanti tecnici di seconda classe;

c) aiutanti tecnici di seconda classe del ruolo aggiunto.

Nella prima attuazione della presente legge, il personale, appartenente da almeno tre anni ai ruoli anche ad esaurimento delle carriere esecutive del Ministero della sanità o ai corispondenti ruoli aggiunti, è ammesso a partecipare ad un concorso per esame speciale, costituito da una prova pratica ed un colloquio, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera di concetto dei segretari tecnici nei limiti di un decimo dei posti del ruolo di detta carriera. I vincitori del concorso prenderanno posto dopo il personale inquadrato ai sensi del comma precedente.

I segretari tecnici, che siano transitati a seguito di concorso, ovvero in applicazione del presente articolo, dai ruoli delle carriere esecutive del Ministero della sanità a quello della carriera di concetto, conservano, ai soli effetti giuridici, l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.

I segretari tecnici di terza classe, in possesso di un'anzianità di qualifica di almeno due anni, saranno scrutinati per l'avanzamenot alla qualifica superiore e, se promossi, saranno iscritti nel ruolo prima dell'inquadramento previsto dal secondo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Russo Spena e Scarlato: Modificazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 e dell'articolo 366 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (1908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Russo Spena ed altri: « Modificazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dell'articolo 366 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 ».

L'onorevole Berry ha facoltà di svolgere la relazione.

BERRY, *Relatore*. La Corte costituzionale, con sua sentenza, si è pronunciata per la illegittimità costituzionale dell'articolo 366, ultimo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La sentenza della Corte costituzionale è stata promossa da un'eccezione di incostituzionalità contenuta in un ricorso promosso presso il Consiglio di Stato, da alcuni funzionari del Ministero degli interni, i quali ritenevano di essere stati danneggiati nella carriera, non essendo stati promossi alla qualifica superiore appunto per effetto dell'ultimo comma suddetto.

NANNUZZI. Come suona questo ultimo comma?

BERRY, *Relatore*. L'ultimo comma è il seguente:

« Qualora nell'ordine di ruolo delle qualifiche di consiglieri di prima classe, vice direttore delle carriere speciali, segretario ed archivista vi siano impiegati che precedono vincitori del concorso per esame speciale, che in virtù della retrodatazione prevista dal primo comma abbiano, nella qualifica, una maggiore anzianità, questa si considera posseduta anche dai primi, ai fini della promozione alla qualifica superiore ».

Questa maggiore anzianità...

NANNUZZI. È una anzianità convenzionale.

BERRY, *Relatore*. Perfettamente.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. È esatto.

BERRY, *Relatore*. Sono da tener presenti eventuali perplessità che potessero sorgere in merito alla portata della proposta di legge al nostro esame, con la quale il legislatore ripristina il testo dell'articolo 366, senza creare alcun danno o alcuna sperequazione nei confronti degli stessi ricorrenti. Perché per effetto del meccanismo previsto dal secondo comma dell'articolo 366, il reparto, che è stato previsto, per i posti da conferire mediante esame speciale, si riduce soltanto a 61 posti. E coloro i quali hanno ricorso si trovano in una posizione di carriera tale per cui essi, anche con questa sentenza che riconosce la validità di alcuni motivi di ricorso, non avrebbero la possibilità di conseguire la promozione.

Pertanto, per non travolgere la posizione di 400 impiegati del Ministero degli interni, sconvolgendo gli organici e sottoponendo questo personale a nuovi esami, propongo che il Parlamento nella pienezza dei suoi poteri, ripristini il testo dell'articolo 366.

PRESIDENTE. Come ha detto il Consiglio di Stato.

BERRY, *Relatore*. Esprimo parere favorevole alla proposta di legge in esame.

Quando passeremo all'esame degli articoli, mi permetterò proporre emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. L'onorevole Berry ha detto che i concorrenti non verrebbero danneggiati.

Da quando decorre questo loro diritto?

Essi hanno ricorso essendo stati danneggiati nell'avanzamento a seguito di questa norma, non essendo stati loro promossi. Ma la promozione di questi da quando viene ad avere effetto?

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Concordo con il Relatore.

PRESIDENTE. Desidererei chiarire una questione: attraverso una lettera che ci è pervenuta dal Ministero dell'interno, viene a risultare, per esempio, che per quel che si riferisce allo scrutinio dell'ottobre 1957, i posti da attribuire per merito comparativo sarebbero soltanto limitati. Per cui, troverebbero posto soltanto tre persone! E quindi, in linea di fatto, costoro possono avere un vantaggio, attraverso una maggiore consistenza dei posti della qualifica superiore e certamente non un danno. I loro motivi di doglianza, in altri termini, possono legittimarsi nei confronti di un nuovo concorso fatto con criteri non legittimi!

NANNUZZI. Quindi gli impiegati di cui si parla non avevano diritto di partecipare a quello scrutinio!

PRESIDENTE. Hanno partecipato e non sono rimasti vincitori per questa ragione. Loro, evidentemente, protestano per l'inclusione di qualcuno che vi è stato inserito.

BERRY, *Relatore*. Concordo pienamente con quanto ha detto l'onorevole Presidente. Vorrei far presente questo: la norma che è contenuta nell'articolo 366 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, differisce dalla norma di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, nel senso che questa norma, che è poi divenuta in sede di coordinamento del decreto, articolo 366, non prevedeva che venisse conferita l'anzianità a coloro che li precedevano nella graduatoria. In conseguenza, costoro hanno creduto di esser rimasti danneggiati da coloro che li precedevano nella graduatoria. Però, se questa anzianità convenzionale non viene attribuita a tutti, il numero dei posti si riduce a 63 e in conseguenza di questo fatto, nell'ambito della valutazione dei titoli, note caratteristiche, ecc., vengono ulteriormente ridotte le loro possibilità.

Peraltro, il ricorso al Consiglio di Stato deriva anche da altri motivi, verteva anche su motivi di merito. Si riteneva che l'Amministrazione avesse, cioè, fatto avanzare, per errore, altri concorrenti! Ora, ritenendo che qui valesse la norma dell'articolo del decreto, costoro vedono ulteriormente diminuite le possibilità, restando diminuiti a 153 posti.

PRESIDENTE. Cioè a dire, se non si approva la proposta non c'è speranza per loro!...

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Ho voluto rivedere tutti i ricorsi uno per uno ed ho potuto constatare che la proposta non danneggia ma agevola tutti gli impiegati.

PRESIDENTE. Avrebbero la soddisfazione, tutt'al più, di vedere annullata la promozione degli altri!

BERRY, *Relatore*. Con questa conseguenza che la dichiarazione di illegittimità di questo articolo vale soltanto *ex nunc;* per le altre Amministrazioni l'articolo 366 ha avuto piena applicazione ed in conseguenza soltanto nell'ambito dell'Amministrazione degli interni si determinano degli inconvenienti e gli svantaggi lamentati. Mi riservo di proporre gli emendamenti al testo della proposta nella scorta delle esigenze che ho precedentemente prospettato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 della proposta è il seguente:

« L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e l'articolo 366 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti come appresso:

« Le promozioni conseguite mediante concorso per esame speciale previsto dall'articolo 365 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o mediante i concorsi previsti dalla lettera *a*) dei precedenti articoli 361, 362 e 363, del medesimo testo unico, per coloro i quali hanno titolo anche a partecipare al con-

corso per esame speciale, fermo l'ordine di graduatoria, hanno decorrenza ad ogni effetto, con esclusione delle competenze arretrate, dalla data in cui i promossi hanno compiuto l'anzianità minima richiesta per l'ammissione al concorso stesso. La decorrenza non può essere anteriore al 31 dicembre 1951 e, in ogni caso, a quella delle promozioni conferite mediante esami o per merito comparativo in applicazione della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

Agli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939 che conseguono l'idoneità nel concorso per esame speciale si applicano, ove più favorevoli, le disposizioni dei commi quarto e quinto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Qualora nell'ordine di ruolo delle qualifiche di consigliere di prima classe, vice direttore delle carriere speciali ed archivista vi siano impiegati che precedono vincitori del concorso per esame speciale che in virtù della retrodatazione prevista dal primo comma abbiano, nella qualifica, una maggiore anzianità, questa si considera posseduta oltreché dai vincitori anche dagli altri impiegati che li precedono ai fini della promozione alla qualifica superiore ».

BERRY, *Relatore*. Ritengo che, tenuto conto della sentenza del 24 maggio della Corte costituzionale, a noi non resti che ripetere qui la norma contenuta nell'articolo 366 del testo unico, trascrivendola così com'è, eliminando, perciò, difformità da questo articolo che sono insite nella proposta Russo Spena e facendolo precedere da un altro articolo col quale in ossequio alla decisione della Corte, si dichiari abrogato l'articolo 366 del testo unico. L'articolo 2 che diverrebbe articolo 3, dovrebbe riferirsi alla data di entrata in vigore del solo decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

PRESIDENTE. Quindi, ne verrebbe fuori un nuovo testo che, praticamente, riprodurebbe la norma dell'articolo 366 del testo unico legittimandola, operando noi in sede di legiferazione diretta: con ciò si verrebbe a sanare il vizio constatato dalla decisione della Corte costituzionale.

L'articolo 1 sarebbe così formulato, secondo la proposta del Relatore:

« L'articolo 366 del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato ».

L'articolo 2 riproporrebbe l'articolo 366 del testo unico e l'articolo 3 avrebbe il seguente contenuto:

« La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto 10 gennaio 1957, n. 3 ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. D'accordo!

PRESIDENTE. Allora, se la Commissione è d'accordo, do lettura degli articoli in questa nuova formulazione proposta dal Relatore e accolta dal Governo, e che, se non vi sono osservazioni porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'articolo 366 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le promozioni conseguite mediante il concorso per esame speciale previsto dall'articolo 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o mediante i concorsi previsti dalla lettera *a*) degli articoli 361, 362 e 363, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per coloro i quali hanno titolo anche a partecipare al concorso per esame speciale, fermo l'ordine di graduatoria, hanno decorrenza ad ogni effetto, con esclusione delle competenze arretrate, dalla data in cui i promossi hanno compiuto l'anzianità minima richiesta per l'ammissione al concorso stesso. La decorrenza non può essere anteriore al 31 dicembre 1951 e, in ogni caso, a quella delle promozioni conferite mediante esami o per merito comparativo in applicazione della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

Agli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939 che conseguono l'idoneità nel concorso per esame speciale si applicano, ove più favorevoli, le disposizioni dei commi quarto e quinto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Qualora nell'ordine di ruolo delle qualifiche di consigliere di 1ª classe, vice direttore delle carriere speciali, segretario ed archivista vi siano impiegati che precedono

vincitori del concorso per esame speciale, che in virtù della retrodatazione prevista dal primo comma abbiano, nella qualifica, una maggiore anzianità, questa si considera posseduta anche dai primi, ai fini della promozione alla qualifica superiore.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Per il titolo, che non può restare nella formulazione originaria, proporrei il seguente testo:

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e delle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 270, sull'istituzione del servizio autonomo di Cassa negli Uffici del registro » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2815):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (2710):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e delle proposte di legge:

CENGARLE ed altri: « Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 » (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2121-*B*):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

RUSSO SPENA e SCARLATO: « Modificazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dell'articolo 366 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 » (1908):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Baroni, Berlinguer, Berry, Bozzi, Caprara, Carcaterra, Cengarle, Colleselli, Corona Achille, D'Onofrio, Foderaro, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Misasi Riccardo, Nannuzzi, Piccoli, Resta, Rocchetti, Santarelli e Targetti.

Sono in congedo:

Casalinuovo e Tesauro.

La seduta termina alle 12,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI